



---

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 223

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 28 febbraio 2024

## I N D I C E

### Commissioni riunite

7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):			
<i>Plenaria</i> . . . . .		<i>Pag.</i>	5

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Plenaria</i> . . . . .		<i>Pag.</i>	9
2 <sup>a</sup> - Giustizia:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»		15
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i> . . . . .	»		28
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»		29
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»		43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»		45
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»		47
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»		49
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:			
<i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 (Riunione n. 5)</i> . . . . .	»		71

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	72
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	76
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	82
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	85

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	94
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	96
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	96
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	98
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	100

### Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato X. Mafie e nuove tecnologie</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	102
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	102
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	105
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	106
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	107
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	107

**Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 111

---

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali** . . . . . *Pag.* 113

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE****7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)****10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria****8<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**ZAFFINI***La seduta inizia alle ore 19,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (n. 126)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettere *a*) ed *e*), e 8, lettere *a-bis*), *1-bis*) e *1-ter*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

La relatrice per la 7<sup>a</sup> Commissione BUCALO (*FdI*), d'intesa con il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione Silvestro, illustra lo schema di regolamento in titolo, precisando che lo stesso ridefinisce la disciplina di rango secondario sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM); queste ultime sono costituite dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dalle Accademie di belle arti statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Passa, quindi, ad esporre il contenuto dei singoli articoli, a partire dall'articolo 1, recante le definizioni dei principali termini ricorrenti nello schema di decreto.

L'articolo 2 reca la disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei

docenti e quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti nelle istituzioni AFAM. La durata dell'abilitazione è fissata in nove anni. L'articolo, inoltre, definisce il quadro giuridico sulla base del quale si svolgeranno, con cadenza biennale, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione e disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicanti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di programmazione del personale docente e non docente da parte delle istituzioni AFAM, prevedendo l'adozione di piani triennali. L'articolo fissa poi i limiti che la spesa per il reclutamento non può superare, corrispondenti, per ciascun anno accademico, al totale dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno accademico precedente, e determina i margini di autonomia di cui godono le istituzioni AFAM nella predisposizione del fabbisogno di personale, anche attribuendo ad esse talune facoltà.

L'articolo 4 concerne il ciclo del reclutamento e della mobilità delle istituzioni AFAM. In particolare, esso disciplina i vari passaggi in cui si articolano l'attività di programmazione e di esecuzione delle procedure di reclutamento nel corso dell'anno, nonché le procedure di mobilità del personale.

L'articolo 5 prevede che le istituzioni AFAM possano mettere in atto collaborazioni tra di esse nelle procedure di reclutamento del personale, tramite la stipulazione di specifiche convenzioni.

L'articolo 6 reca la disciplina generale cui dovranno attenersi le singole istituzioni AFAM nella redazione dei regolamenti con i quali dovranno disciplinare, in autonomia, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, dalla singola istituzione AFAM, e si concludono con l'approvazione di graduatorie accessibili soltanto all'istituzione che ha bandito la procedura. La procedura consiste in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 90 per cento del punteggio, mentre il restante 10 per cento è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti sono tenuti a permanere nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.

L'articolo 7 prevede che, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore, previo conseguimento dell'abilitazione, sia reclutato dall'istituzione in cui presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare, a meno che il Consiglio accademico non deliberi in senso contrario. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione (ovvero sia stato interessato dalla suddetta ipotesi di delibera contraria) permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di reclutamento successive.

L'articolo 8 prevede che le istituzioni AFAM disciplinino, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a

tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di determinati criteri e modalità.

Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, dalla singola istituzione AFAM e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei, accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. La procedura consiste in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 75 per cento del punteggio, mentre il restante 25 per cento del punteggio è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.

L'articolo 9 reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di incarichi di insegnamento e di ricerca a tempo determinato, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a temporanee esigenze, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni AFAM provvedono mediante procedure selettive, effettuate per soli titoli, disciplinate con proprio regolamento.

L'articolo 10 prevede che, in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni AFAM provvedano, con oneri a carico del proprio bilancio, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente, fino ad un periodo massimo complessivo di quattro anni.

L'articolo 11 prevede che, per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni AFAM possano stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei relativi costi, contratti di ricerca.

L'articolo 12 disciplina i casi e le procedure relativi ai transiti dei docenti di ruolo delle istituzioni AFAM in un diverso settore artistico-disciplinare.

L'articolo 13 stabilisce i requisiti e le procedure per il conferimento ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni dei titoli di professore emerito e di professore onorario.

L'articolo 14 disciplina il reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM e prevede la possibilità per le medesime istituzioni di effettuare in modo congiunto le procedure comparative, finalizzate alle progressioni tra le aree, nei casi di posti unici nell'area di destinazione. Osserva, al riguardo, che tale modalità congiunta consente di conciliare il ricorso alla procedura comparativa con l'applicazione dell'aliquota minima di riserva del cinquanta per cento stabilita dalla normativa generale vigente e relativa all'accesso dall'esterno tramite concorso pubblico.

L'articolo 15, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento (InPA), previsto dalla normativa generale, configura in capo alle istituzioni AFAM, pena l'invalidità delle medesime procedure, l'ulteriore ob-

bligo di pubblicazione sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca e sul sito *internet* ufficiale della medesima istituzione AFAM.

L'articolo 16 prevede l'attribuzione delle funzioni di bibliotecario ai docenti di « bibliografia e biblioteconomia musicale », che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni AFAM.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 17, il quale detta un complesso di disposizioni finali e transitorie, all'articolo 18, recante l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonché all'articolo 19, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) suggerisce di procedere allo svolgimento di audizioni, sottolineando l'importanza dell'intervento delle organizzazioni sindacali.

Il presidente ZAFFINI propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di venerdì 1° marzo, limitatamente a due per Gruppo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**178<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene preoccupanti le misure in esame, che lasciano intuire un atteggiamento intollerante nei confronti dei giornalisti. Infatti, non solo si introducono sanzioni più severe, ma si prevedono termini molto stringenti per la rettifica, tanto da renderne quasi impossibile la pubblicazione. A suo avviso, anziché tutelare il diffamato si intende piuttosto colpire la libertà di espressione, proprio mentre l'Unione europea va in direzione opposta, con una direttiva sui risarcimenti ai giornalisti per le liti temerarie.

A nome del Gruppo, esprime quindi un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

*(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che il divieto di intercettazione dovrebbe riguardare solo le comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente nell'esercizio del mandato. In caso contrario, oltre a violare il principio di uguaglianza, si limiterebbero in modo eccessivo gli strumenti a disposizione della magistratura per la ricerca della prova, in contrasto peraltro con gli obiettivi di assicurare ordine e legalità che almeno una parte della maggioranza dichiara di perseguire.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

*(154) ZANETTIN. – Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio.

Il presidente TOSATO, ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 30 gennaio scorso.

Il senatore CATALDI (*M5S*) critica il ricorso al sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Ricorda che di questo argomento si era occupato nella scorsa legislatura anche il ministro della giustizia Bonafede. Si era convenuto che, pur essendo corretto l'obiettivo di contrastare la formazione di correnti all'interno del CSM, fosse inopportuno rimettere alla casualità il conferimento di una carica elettiva.

Inoltre, a suo avviso, tale misura costituirebbe una violazione del principio di separazione dei poteri, in quanto la politica si arrogherebbe il

diritto di intervenire nell'elezione dei componenti togati dell'organo di autogoverno dei giudici, oltre ad eleggere i membri laici.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) preannuncia un voto contrario, non solo per il merito del provvedimento, ma anche perché il meccanismo del sorteggio solleva dubbi di costituzionalità, come sottolineato dalla maggioranza degli esperti consultati nella scorsa legislatura. Ritiene pertanto che sarebbe più corretto modificare lo schema di parere, dando conto dell'orientamento degli studiosi circa i possibili profili di illegittimità costituzionale.

Il PRESIDENTE prende atto dei rilievi delle opposizioni, ma preferisce mantenere inalterato lo schema di parere, ritenendo che le osservazioni proposte potranno essere approfondite nella Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa presente di aver preannunciato anche al presidente Balboni la convocazione di una riunione del Gruppo Partito Democratico per le ore 9,30 di domani, giovedì 29 febbraio. Chiede quindi di organizzare i lavori della Commissione in modo da consentire ai senatori del Partito Democratico di parteciparvi.

Il presidente TOSATO, stante la richiesta del senatore Giorgis, propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi e per le ore 8,30 di domani. Propone altresì di anticipare alle ore 12 la seduta già convocata per le ore 13 di domani, per l'espressione del parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge n. 986 (decreto-legge n. 4 del 2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Del resto, anche l'esame del disegno di legge n. 997 (decreto-legge n. 7 del 2024 – Consultazioni elettorali per l'anno 2024) finirebbe comunque per slittare alla prossima settimana, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti eventualmente approvati.

Le senatrici PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e TERNULLO (*FI-BP-PPE*) si associano alle considerazioni del senatore Lisei.

La Commissione pertanto conviene.

*SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute, già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 28 febbraio, e per le ore 8,30 di domani, giovedì 29 febbraio, non avranno luogo. La seduta di domani, già convocata per le ore 13, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 466**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e in particolare:

*a)* interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive;

*b)* modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

*c)* nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato Riparazione pecuniaria) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

*d)* riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato Pene per la diffamazione);

*e)* modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

– l'articolo 2 modifica:

*a)* l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del « direttore o vicedirettore responsabile » di uno stampato periodico che abbia omesso « di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati », qualora « un reato » sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più « diminuita in misura non eccedente un terzo ») e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

– l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;

– l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della « direttiva sul commercio elettronico », al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;

– l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo;

– l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale – che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria – un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;

– l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è in distribuzione il parere proposto dal relatore, nella seduta di ieri, di cui oggi è facente funzioni.

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che dà lettura del parere favorevole ma alternativo a quello presentato dal relatore, proposto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle (pubblicato in allegato al resoconto della seduta), sottolineando in particolare l'opportunità di accoglimento da parte del Governo dell'osservazione contenuta nel parere del relatore che prevede i *test* psicoattitudinali. Tal previsione oltre che incostituzionale si colloca fuori dei principi di delega.

Interviene infine il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) che illustra il parere alternativo presentato dal Gruppo del Partito Democratico, pubblicato in

allegato al resoconto della seduta odierna. Sottolinea al riguardo che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione ad una parte fondamentale della legge Cartabia n. 71 del 2022, che interveniva con l'obiettivo di sanare alcune questioni relative al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, nell'intento di limitare la pervasività delle correnti in relazione alle decisioni del Consiglio medesimo. Il Partito Democratico, nella scorsa legislatura, ha contribuito alla redazione della legge delega citata e pertanto il parere alternativo si esprime favorevolmente nel complesso indicando tuttavia delle osservazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato di segno diverso da quelle indicate dal relatore. L'atteggiamento della sua parte politica è pertanto quello di contribuire ad una maggiore efficienza nel funzionamento dell'ordinamento giudiziario; diversamente, la maggioranza, con il parere proposto dal relatore nonché con ulteriori provvedimenti come quello che prevede il sorteggio temperato per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, ovvero il disegno di legge sulla separazione delle carriere, sembra porre in discussione la funzionalità stessa del sistema. Fa peraltro presente che alla Camera la Commissione giustizia ha opportunamente svolto audizioni che la Commissione del Senato non ha ritenuto di fare.

Il PRESIDENTE ricorda che già nella giornata di ieri sia i Gruppi di opposizione che di maggioranza avevano preannunciato l'indicazione di voto sulla proposta del relatore.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), preso atto del parere proposto dal relatore e distribuito dopo la seduta di ieri, ritiene di poter esprimere un voto favorevole, non giudica improprio porsi il problema di un eventuale *test* psicoattitudinale dei candidati che intendono svolgere la funzione di magistrato. Ritiene tuttavia, concordando con il senatore Bazzoli, che per materie complesse come quella affrontata nello schema di decreto in esame, sarebbero davvero state necessarie audizioni, che invece non si sono svolte e che avrebbero consentito un confronto più approfondito anche sulla questione dei *test* psicoattitudinali e sulle modalità più rispettose per la funzione giurisdizionale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come i continui rinvii a cui è stato sottoposto l'esame del provvedimento non sono certamente addebitabili all'opposizione ma alle continue richieste in questo senso del Governo. Materie come quella in esame non possono essere affrontate come un mero passaggio burocratico per il quale si possa esprimere un parere semplicemente favorevole o contrario ma, toccando punti molto delicati dell'ordinamento, avrebbero bisogno di un'istruttoria più approfondita, come la Commissione è solita fare per molti altri provvedimenti. Si rammarica quindi che su questo tema il confronto non abbia avuto l'approfondimento necessario, ciò probabilmente avrebbe consentito di evitare un parere, come quello proposto dal relatore, che contiene osservazioni non accettabili.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), associandosi alle dichiarazioni espresse dalla senatrice Rossomando, fa presente come solo ieri il relatore, dopo molte settimane di rinvii abbia finalmente formalizzato un parere che ha acquistato una forma scritta soltanto questa mattina. Lamenta inoltre come in queste e in molte altre occasioni, mentre al Governo vengono concessi tempi non sempre ragionevolmente comprensibili nel rinviare l'esame di determinati provvedimenti, alle opposizioni venga improvvidamente richiesto di operare nel modo più celere possibile.

Il PRESIDENTE invita la senatrice Lopreiato, qualora intenda porre questioni su provvedimenti diversi da quello in esame, a farlo in un Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERRINO (*Fdi*) ricorda che la votazione del provvedimento è stata rinviata alla giornata odierna solo perché si sono attesi i pareri alternativi dei Gruppi di opposizione, ritiene pertanto che si debba procedere ad esprimere il voto sulla proposta del relatore.

Si associano alle dichiarazioni del senatore Berrino le senatrici TERNULLO (*FI-BP-PPE*) e STEFANI (*LSP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) che la Commissione approva, risultando pertanto precluse le votazioni sui due pareri alternativi proposti.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato al termine dell'odierna seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera *a*) valuti il Governo l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE LOPREIATO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La 2<sup>a</sup> Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante: « *Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura* »,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 110) reca disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)* della legge n. 71 del 2022 (c.d. riforma dell'ordinamento giudiziario), in attuazione della Legge Delega n. 71 del 2022;

considerato che:

la richiamata legge delega contiene disposizioni volte a riformare l'ordinamento giudiziario, prevedendo, da un lato, una delega al Governo, individuando principi e criteri direttivi e, dall'altro, norme immediatamente precettive;

in particolare, la delega mira alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riduzione degli incarichi semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità; alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura; nonché al riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 2 dello schema di decreto in commento, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge delega, reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2006 in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, prevedendo, segnatamente, che i componenti non togati (avvocati e professori universitari) abbiano facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere

alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, previo accesso alla documentazione necessaria (comma 1-*bis*).

Il comma 1-*ter* prevede, inoltre, che qualora il Consiglio nazionale forense abbia segnalato fatti specifici incidenti sulla valutazione di professionalità (articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 160 del 2006, inserito dall'articolo 5 dello schema in commento) e abbia deliberato che questi debbano comportare una valutazione positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato debba esprimere il proprio voto in senso conforme.

Nel caso in cui il componente avvocato non intenda conformarsi alle indicazioni del Consiglio nazionale forense, il consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di 10 e non più di 30 giorni dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense, in modo da consentire a quest'ultimo di procedere a una nuova deliberazione, in conformità alla quale il componente avvocato esprime il proprio voto.

Se il Consiglio nazionale forense non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta del consiglio direttivo, si intende confermata la precedente indicazione;

all'articolo 16, allo stesso modo, si stabilisce che i componenti avvocati dei Consigli giudiziari abbiano facoltà di partecipare alle deliberazioni, esprimendo un voto, nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi;

tuttavia, le richiamate disposizioni (articoli 2 e 16) non prevedono in modo chiaro ed inequivocabile quali siano le conseguenze della mancata nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense rispetto all'espressione del voto dell'avvocato componente del consiglio direttivo;

l'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, sotto altro profilo, reca talune modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006 in materia di prove del concorso per l'accesso in magistratura. In particolare, la lettera *a*) interviene sulla disciplina della prova scritta, modificando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, mentre la lettera *b*) interviene sulla disciplina della prova orale, modificando l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006;

il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), della legge delega, delegava il governo a prevedere: «*una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera*». Tuttavia, le modifiche proposte si limitano a so-

stituire il diritto fallimentare con il diritto della crisi e dell'insolvenza e il diritto comunitario con il diritto dell'Unione europea, pertanto, non è stata operata alcuna riduzione di materie e non è stato di conseguenza dato seguito al relativo criterio di delega;

l'articolo 5 comma 2, lettera *a*) – in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), – nell'ambito della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ha, inoltre, inserito in relazione all'indicatore della capacità del magistrato, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio. In base al vigente comma 2, la valutazione di professionalità attiene a quattro parametri: alla capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Ai fini della valutazione di professionalità non si tiene conto – in nessun caso – dell'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove al fine di non compromettere la libera interpretazione delle norme nonché l'indipendenza del giudizio del magistrato;

secondo la nuova formulazione della lettera *a*) – invece – possono costituire gravi anomalie: il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato;

si consideri, tuttavia, che la lettera *h*) della legge delega, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del richiamato decreto legislativo, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 prevede «l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione »;

l'articolo 46-*quater* (introdotto sempre dall'articolo 5), in l'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), fissa il principio generale secondo cui le procedure di conferimento degli incarichi siano trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla coper-

tura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hanno la precedenza. Il comma 3 del richiamato articolo introduce, inoltre, delle deroghe nei casi in cui la decisione definitiva sulla procedura precedente sia preclusa da motivi oggettivi e nei casi in cui sussista una situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, determinata dalla scoperta dell'organico in misura superiore al 20 per cento, oppure dalla contestuale scoperta dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio;

sotto altro profilo, il nuovo articolo 46-*quinquies*, – introdotto sempre dall'articolo 5 in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – prevede che, la commissione competente del Consiglio superiore della magistratura, durante la fase di trattazione del procedimento per la copertura dei posti direttivi, debba procedere all'audizione di tutti i candidati. Tuttavia, se il loro numero è superiore a 5 può limitarsi ad audirne almeno 3, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno;

considerato, in fine, che:

in relazione al provvedimento in oggetto, il Relatore avrebbe presentato una proposta di parere favorevole avente quale osservazione la possibilità di prevedere l'introduzione di *test* psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

tale osservazione contenuta nel parere di maggioranza sembrerebbe esorbitare rispetto a quanto disposto dalla legge delega 17 giugno 2022, n. 71. Il principio di conformità tra la legge delegante e quella delegata è stato riconosciuto fin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 1957. Il controllo di conformità della legge delega, in rapporto al conseguente decreto legislativo, deve sottintendere un duplice confronto: il primo relativo all'oggetto e ai principi e criteri direttivi indicati dal legislatore delegante e il secondo in capo all'organo delegato, il quale dovrà necessariamente attenersi ad un significato compatibile con i principi e criteri direttivi indicati nella delega (sent. 210/2015). I principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega, oltre a costituire la base ed il limite delle norme delegate, rappresentano anche strumenti per l'interpretazione della loro portata; vanno quindi rilette avendo riguardo alla *ratio* complessiva della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si iscrivono (sent. 59/2016). Tuttavia per quanta ampiezza possa essere riconosciuta al legislatore delegato, il suo libero apprezzamento deve necessariamente essere vincolato ai margini di quanto espresso dal delegante, infatti le disposizioni del decreto legislativo non potranno mai asurgere ad autonomi principi o criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli previsti in origine, in quanto ultronei rispetto ad una legislazione vincolata, qual è per definizione, la legislazione su delega (sent. 340/2007),

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 in relazione alle modifiche all'articolo 8 e all'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in merito alla partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, chiarire esplicitamente che, in assenza di segnalazione di fatti specifici incidenti sulla valutazione di professionalità recepiti in una conseguente deliberazione del Consiglio Nazionale Forense o del Consiglio dell'ordine territorialmente competente, il componente avvocato non possa esprimere alcun voto.

Conseguentemente, nel richiamato caso, si specifichi, altresì, che sia impedito l'accesso alla documentazione relativa al magistrato, in quanto verrebbe meno la necessità di avere cognizione dei fatti a quest'ultimo relativi;

b) all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativo alla valutazione di professionalità – come novellato dall'articolo 5 del presente decreto, – al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari alla luce del provvedimento definitivo ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari.

Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il reiterato rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la reiterata riforma e il reiterato annullamento delle decisioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, totale mancanza di motivazione, l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato e sempre che si rilevino fatti di particolare gravità »;

c) con riferimento al nuovo articolo 46-*quater*, introdotto dall'articolo 5, si specifichi il contenuto dei « motivi oggettivi » che giustificerebbero una deroga, attraverso una casistica specifica, in quanto tale locuzione appare eccessivamente generica e foriera di incertezze interpretative;

d) per quanto riguarda l'articolo 46-*quinquies*, introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, si elimini la deroga che consente l'audizione di soli tre candidati, nel caso in cui il numero di candidati superi

le 5 unità, atteso che la suddetta previsione non sembra allinearsi pienamente a quanto contenuto nella legge delega, in cui la deroga alla regola per cui tutti i candidati devono essere auditi sarebbe ammessa esclusivamente ove il numero dei candidati sia eccessivamente elevato;

*e)* escludere l'approvazione di qualsivoglia strumento normativo volto a consentire la previsione di test psicoattitudinali da effettuarsi ai candidati in ingresso nei ruoli della magistratura e, al fine di scongiurare ipotetici giudizi di costituzionalità in ragione dell'evidente non conformità della legge delegante rispetto a quella delegata.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110**

La 2<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 16 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura. (A.G. 110).

Premesso che:

la legge n. 71 del 17 giugno 2022 ha conferito delega al Governo « per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura »;

lo schema di decreto legislativo che si compone di nove articoli, dà attuazione ai principi di delega relativi alla disciplina dell'accesso in magistratura, delle valutazioni di professionalità dei magistrati; del funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, dell'accesso alle funzioni di legittimità, del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e della conferma nelle funzioni stesse;

l'articolo 2 dello schema di decreto in commento reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2006 in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, che ineriscono dunque alla valutazione di professionalità dei magistrati;

l'articolo 5, commi 2 e 6 e 7, reca numerose e ampie modifiche al capo II del decreto legislativo n. 60 del 2006, in materia di valutazione di professionalità e progressione economica dei magistrati. In primo luogo, la lettera *a*), del comma 2, introduce nel decreto legislativo n. 160 del 2006, l'articolo 10-*bis* che disciplina il cosiddetto « fascicolo del ma-

gistrato », destinato a « raccogliere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità »;

alla lettera *c*) del nuovo articolo 10-*bis* è previsto che gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno;

andrebbe probabilmente chiarito quali siano i soggetti deputati a compiere tali operazioni, poiché presumibilmente si tratterà del personale di cancelleria, che, però, risulterà in tal modo investito da ulteriori gravose incombenze, in assenza, soprattutto, di adeguate immissioni di risorse e di personale nonché di adeguate disposizioni organizzative degli uffici;

la norma appare, inoltre, non specificare, se i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento siano da considerare connessi agli atti e ai provvedimenti redatti dal medesimo magistrato sottoposto a campionatura, o se si riferiscano altresì a fasi di « campionatura » differenti;

la lettera *b*), del comma 2, dell'articolo in commento sostituisce integralmente, novellandolo in più parti, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati, mentre la lettera *c*) introduce due nuovi articoli riguardanti il procedimento della valutazione (articolo 11-*bis*) e l'esito finale di questa (articolo 11-*ter*);

secondo la nuova formulazione della lettera *a*), del comma 2, possono costituire gravi anomalie: il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, la mancanza di motivazione, l'ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, il travisamento manifesto del fatto, la mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità, ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato;

la lettera *a*) prevede che la valutazione della capacità, oltre che in base alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, sia riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;

appare necessario meglio specificare la definizione della norma, prevedendo, ad esempio che il rigetto non possa essere considerato sin-

golarmente ai fini della integrazione della « grave anomalia », ma vada quantomeno considerato con riferimento alla sua reiterazione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di non prevedere la conservazione nel fascicolo personale del magistrato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), capoverso « Art. 10 », alcuni atti endoprocedimentali laddove, in presenza del provvedimento definitivo all'esito finale della valutazione da parte del CSM e del Consiglio giudiziario, potrebbero rappresentare un eccesso di documentazione non strettamente necessaria;

valuti il Governo l'opportunità all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), capoverso « Art. 11 », comma 2, lettera *a*), di inserire la locuzione: « reiterato rigetto » e considerare la grave anomalia in relazione ad una valutazione complessiva degli affari trattati;

infine, all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), capoverso « Art. 11 », comma 2, lettera *a*), in relazione alla riforma o all'annullamento, che assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare il carattere di particolare gravità che devono assumere tali atti, prevedendo la locuzione: « carattere significativo di particolare gravità ».

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 87**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**138<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2023.

Il predetto documento è stato assegnato, in data di ieri, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII, n. 2*).

Ricorda, inoltre, che domani, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 14, presso il Senato, si svolgerà l'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato con le Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che costituisce il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi.

Ricorda che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

Riguardo al tema della promozione delle opere europee, ricorda che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che « *gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione – escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite – oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione* ».

Propone quindi di segnalare, nelle premesse, l'opportunità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione al 10 per cento della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti, al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera *d*) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023.

Propone, inoltre, di segnalare, sempre nelle premesse, l'opportunità di valutare se rimodulare la sanzione massima di 5.000.000 di euro prevista alla vigente lettera *d*), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro.

Il Presidente relatore, quindi, valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea, illustra uno schema di osservazioni non ostative.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento che apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, su cui le audizioni svolte in Commissione di merito hanno evidenziato criticità. Peraltro, in tale sede, il suo Gruppo ha presentato un parere alternativo i cui contenuti non sono stati presi in considerazione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni prima illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, mentre l'articolo 3 stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA.

Propone, con riferimento all'articolo 3, di segnalare la necessità di rinviare l'efficacia della disposizione sulle aliquote IVA ridotte a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa europea a decorrere da tale data.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede il rinvio del voto, tenendo conto che la Commissione di merito sta svolgendo un supplemento di riflessione, anche tenuto conto della necessità di recepire la direttiva citata.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di rinvio, ritenendo inoltre che il provvedimento presenti aspetti di criticità per l'eccessiva semplificazione della normativa.

Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

**(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(911) Elena SIRONI e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale**

**(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1028, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 1028, presentato dalla senatrice Sironi e dai senatori Patuanelli e Di Girolamo, che verte sul tema della rigenerazione urbana e viene quindi congiunto all'esame dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni. L'articolo 3 introduce le disposizioni generali, tra cui il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e gli adempimenti a carico di regioni, province autonome e comuni, con riguardo ai tempi e alle modalità per la pianificazione territoriale.

L'articolo 4 detta disposizioni per le opere pubbliche e l'articolo 5 per i suoli contaminati e per l'uso circolare e sostenibile dei suoli escavati, con una attenzione alla pubblicazione dei dati e al monitoraggio.

L'articolo 6 apporta precisazioni alla definizione di boschi e foreste, disponendo anche misure per il censimento e per la tutela dei boschi di neoformazione. L'articolo 7 obbliga i comuni a dotarsi del « Piano del Verde ». L'articolo 8 dispone ai fini della partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana, garantendo ai cittadini la piena informazione.

L'articolo 9 detta i tempi e le modalità per l'introduzione del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici, quale strumento per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale, al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano il monitoraggio del consumo di suolo, nonché delle aree e degli edifici inutilizzati. L'articolo 12, sulla « funzione sociale della proprietà » prevede il ripristino delle condizioni di decoro degli immobili fatiscenti o inutilizzati, con la possibilità per il comune di acquisire il bene in caso di inadempienza del privato.

Con l'articolo 13 viene istituita la banca dati pedologica nazionale e con l'articolo 14 si prevede la pubblicazione dei dati relativi al monito-

raggio del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo, coinvolgendo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Gli articoli 15 e 16 disciplinano i « compendi agricoli neo-rurali », su cui svolgere interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi, volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente, in modo da offrire agli stessi un nuovo sviluppo economico e occupazionale. Per tali superfici, è previsto il divieto di cambio di destinazione d'uso dei terreni agricoli.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali. Tra le misure di incentivazione previste dall'articolo 18 si evidenzia la priorità per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, e il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali attraverso la demolizione.

L'articolo 19 prevede sanzioni per i comuni inadempienti e l'articolo 20 gli obblighi di trasparenza degli enti territoriali. Con l'articolo 21 si istituisce il premio della città ecologicamente sostenibile.

Infine, gli articoli da 22 a 24 dettano disposizioni di modifica e di abrogazione di norme vigenti, oltre a norme transitorie e disposizioni finali e sull'entrata in vigore, e l'Allegato 1 riporta la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato, funzionale al bilancio ecologico-economico di cui all'articolo 9.

Il relatore ricorda, quindi, i contenuti dello schema di parere già illustrato nella seduta del 21 febbraio scorso, in cui si invita la Commissione di merito a correggere il riferimento al Programma innovativo della qualità dell'abitare, contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove è indicato come Investimento 2.3 della componente M5C2 (come previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea), mentre andrebbe corretto in « Investimento 6 » della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia un voto favorevole. Tuttavia, poiché il provvedimento prevede spostamenti all'interno del PNRR, che si aggiungono ad altre disposizioni in materia, chiede la possibilità di poterne discutere approfonditamente in Commissione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di rinviare il voto, poiché sono in corso audizioni nella Commissione di merito e poiché l'ultimo disegno di legge congiunto all'esame pone anche questioni nuove da approfondire.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), in riferimento alle considerazioni del senatore Lombardo, ribadisce la richiesta di esaminare la quarta Relazione sul PNRR, ritenendo anche necessaria la presenza del Ministro per poter adeguatamente interloquire.

Il relatore MATERA (*FdI*) si dichiara disponibile a rinviare il voto, in considerazione delle osservazioni emerse.

Il PRESIDENTE ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame, anche tenuto conto della trasmissione alle Camere della quarta Relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, che dovrà essere oggetto di un'attenta valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(81) VERINI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

*(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

*(573) MARTELLA e altri. – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

Ricorda anzitutto che il disegno di legge n. 466, adottato come testo base, elimina, all'articolo 1, la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumenta le pene pecuniarie, soprattutto qualora la diffamazione sia consapevolmente falsa.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del provvedimento disciplina anche gli aspetti relativi alla rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati dai prestatori di servizi *on line*, prevedendo l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità per il

giudice di ordinare ai fornitori di servizi *on line* di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i contenuti ritenuti diffamatori.

A tale riguardo, ritiene necessario rilevare l'entrata in vigore, il 17 febbraio scorso, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). Tale regolamento disciplina, infatti, al capo III, sezioni 1, 2 e 3, e all'articolo 53, gli aspetti relativi alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso l'obbligo di disporre di un meccanismo di segnalazione e di un meccanismo interno di gestione dei reclami, nonché disposizioni relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, mentre l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065 impone al giudice nazionale di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia operato un coordinamento degli articoli 4 e 7 del disegno di legge n. 466, con le citate norme del regolamento (UE) 2022/2065 che disciplinano i medesimi aspetti.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) e la senatrice ROJC (*PD-IDP*) osservano che la Commissione di merito ha fissato al 13 marzo il termine per presentare emendamenti e che pertanto non sia urgente votare oggi lo schema di parere, per consentire una più approfondita valutazione, anche tenendo conto degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, pur non essendo contrario alla richiesta di rinvio del voto, osserva che la Commissione è chiamata a dare un parere sugli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea proprio in funzione dell'esame presso la Commissione di merito. Ricorda che spesso la Commissione è stata invitata a esprimersi in modo più tempestivo.

Ribadisce pertanto che l'utilità del parere consultivo sia proprio quella di fornire per tempo un parere sugli aspetti europei, per consentire anche la presentazione di emendamenti che ne tengano conto. In questo caso, il Relatore ha evidenziato due aspetti importanti di compatibilità con la normativa europea, che sarebbe bene trasmettere quanto prima, come contributo alla discussione in sede di merito.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) esprime condivisione con quanto osservato dal Presidente proprio in funzione della pendenza dei termini per presentare emendamenti. Ritiene quindi corretto trasmettere per tempo il contributo alla Commissione di merito.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) condivide il ragionamento, ritenendo tuttavia che la delicatezza dell'argomento, che tocca diritti fondamentali della persona e importanti interessi dei prestatori di servizi *on*

*line*, sia tale da far ragionevolmente propendere per lo svolgimento di una ulteriore settimana di approfondimento.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ritiene che sul provvedimento in esame insistano diversi rilievi e aspetti importanti, nell'ambito di un quadro in continua evoluzione come quello degli sviluppi e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale o quello delle piattaforme sociali e d'informazione *on line*, che riguardano la vita di tutti noi.

Osserva come non vi sia alcuna urgenza di votare il parere nella seduta odierna e chiarisce che non vi è alcun intento dilatorio sull'esame dei tre disegni di legge, due dei quali sono a firma di senatori del Gruppo del Partito democratico. L'esigenza di rinvio poggia invece solo sulla delicatezza del tema dell'informazione, con le connesse risposte sul piano sanzionatorio, e sul fatto che rinviare di una settimana non comporta alcuna problematicità, tenuto anche conto della scadenza del termine per presentare emendamenti.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) reitera la richiesta di un breve rinvio del voto, che consente comunque una ulteriore settimana di tempo per l'eventuale elaborazione di emendamenti fondati sul parere della Commissione.

Il relatore MATERA (*FdI*) si dichiara disponibile al rinvio del voto, a condizione che sia preservata l'utilità anche temporale evidenziata dal Presidente.

La senatrice RONZULLI (*FI-BP-PPE*) ritiene più utile votare subito.

Il senatore MENIA (*FdI*) richiama l'importanza del provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e ricorda la logica del procedimento legislativo in cui il contributo delle Commissioni consultive è inutile se arriva a conclusione dell'esame in Commissione di merito. Ritiene che il parere proposto dal relatore contenga considerazioni puntuali su cui la Commissione di merito deve avere il tempo per lavorare e che, quindi, sia opportuno votare subito.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide l'opportunità di trasmettere subito il contributo della 4<sup>a</sup> Commissione, in cui si evidenzia la normativa europea vigente applicabile alla tematica e quindi la necessità di tenerne conto in modo puntuale nel processo legislativo.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso il proprio sostegno all'impostazione del provvedimento anche per quanto concerne il profilo sanzionatorio, ritiene, quindi, che vi sia il consenso per procedere al voto.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore SENSI (*PD-IDP*), preannunciando un voto contrario su un ulteriore provvedimento che ritiene

essere punitivo nei confronti dell'informazione. Ritiene quindi di votare in dissenso dal proprio Gruppo e fa appello alle visioni diverse presenti anche in seno alla maggioranza, per riflettere su un provvedimento che consente ampi margini di miglioramento.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ricorda che il suo Gruppo ha spesso votato insieme alla maggioranza, ma ritiene in questo caso di doversi astenere perché non vi è stato modo di poter approfondire i contenuti come richiesto. Stigmatizza quindi la fretta procedurale espressa su un provvedimento importante.

Il relatore MATERA (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi;

ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive, e che la relativa delega legislativa scadrà quindi il 25 marzo 2024;

considerato che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021);

considerato che il comma 37 dell'articolo 1 dello schema di decreto correttivo sostituisce gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Al riguardo, da alcune segnalazioni ricevute è emersa la possibilità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti al 10 per cento, valevole per tutti i servizi media audiovisivi lineari diversi dal servizio pubblico (rispetto al 12,5 per cento di cui al vigente comma 1 dell'articolo 54), nonché al 15 per cento, valevole per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (rispetto al 20 per cento di cui al vigente comma 2 dell'articolo 55); ciò al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera *d*) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023, in cui si indica di prevedere una semplificazione e razionalizzazione del vigente quadro normativo sulla promozione delle opere europee;

considerato, inoltre, che il comma 39 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità.

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, se rimodulare la sanzione massima prevista alla vigente lettera *d*), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, ove si prevede una sanzione « *da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro* », tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro;

rilevato che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che « *gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione – escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite – oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione* »;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 762

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;

considerato che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, tra cui l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, dell'anzianità dei beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, e la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea;

considerato, inoltre, che l'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore fino a 20.000 euro, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, si ritiene necessario rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa a decorrere da tale data.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 81, 466 E 573**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria, con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021;

considerato, in particolare, che i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 22 giugno 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 CEDU, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza;

considerato che i disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura, e che la Commissione di merito ha adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466 come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto;

rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 466, al comma 1, lettera e), modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000 euro, o a una multa tra 10.000 euro e 50.000 euro se la diffamazione è consapevolmente falsa, tuttavia la

multa non si applica qualora siano state pubblicate rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa;

considerato che l'articolo 4 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

considerato che l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri;

valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'articolo 4 del disegno di legge n. 466,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 466, che istituisce una procedura di reclamo e di conciliazione stragiudiziale, per chi si ritiene offeso nella propria reputazione da contenuti pubblicati su un servizio della società dell'informazione, si ritiene necessario operare un coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), che si applica dal 17 febbraio 2024 e che disciplina, al capo III, gli aspetti di responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso un meccanismo di segnalazione e di gestione interna dei reclami da parte delle piattaforme *on line*, e di risoluzione extragiudiziale delle controversie (capo III, sezioni 1, 2 e 3, e articolo 53);

in riferimento all'articolo 7 del disegno di legge n. 466, che consente al giudice di ordinare restrizioni all'accesso nei contenuti di prestatori di servizi della società dell'informazione, si ritiene necessario assicurare il coordinamento con l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065, che impone di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**209<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(238) LA PIETRA.** – *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul nuovo testo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che al fine di aggiornare la decorrenza di oneri e coperture, risulta necessario, all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: « 2023 » con la seguente: « 2024 ».

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla valutazione della relatrice, concordando con la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della copertura.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la seguente proposta della relatrice: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, trasmesso in data 27 febbraio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: "2023" con la seguente: "2024". ».

La Commissione approva.

**(954) SALLEMI e altri. – Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore, Lotito illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta integrazioni all'articolo 568 del codice di procedura civile, concernenti la determinazione del valore dell'immobile espropriato. È previsto l'inserimento esplicito, all'interno del predetto articolo, delle norme UNI di riferimento e dei migliori standard estimativi nazionali e internazionali, quali criteri di riferimento della determinazione del valore di mercato da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono in corso alcune verifiche, si riserva di esprimere l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire alla relatrice di sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea**

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nella giornata di ieri, si è convenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, all'attivazione di un'indagine conoscitiva, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

Dà quindi conto sinteticamente del programma dell'indagine conoscitiva nonché dell'elenco dei soggetti da audire, che sono stati concordati, per le vie brevi, con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento e condivisi dai senatori della Commissione. Resta ovviamente salva la possibilità di procedere ad ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento dell'indagine.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva illustrata.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Plenaria****210<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi il 28 febbraio alle ore 10, relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi in relazione alla proposta 3.9 (testo 2). Sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 (quest'ultimo recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo), non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata, domani giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Avverte inoltre che, nella stessa giornata è convocata un'ulteriore seduta, alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**130<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MELCHIORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2024 (n. 120)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722. Esame e rinvio)

Il presidente MELCHIORRE (*FdI*), in qualità di relatore, introduce il provvedimento, che conferma, per l'anno 2024, la Lotteria Italia, con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive, come unica lotteria nazionale ad estrazione differita.

La disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge n. 62 del 1990. In particolare, l'articolo 1 autorizza, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 722 del 1955 stabilisce che ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della

finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; di una equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato, mentre per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai Comuni, un terzo degli utili è devoluto ai Comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: gli introiti devono essere utilizzati per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da un solo articolo il quale individua, per l'anno 2024, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita: Lotteria Italia con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive.

Nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni della costante tendenza negativa nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita secondo l'Agenzia sono da rinvenirsi, da un lato, nell'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro, al fatto che si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni ed eventi conosciuti e apprezzati dal pubblico.

Per quanto concerne i risultati dell'ultima edizione della Lotteria Italia, si osserva che, in base ai dati degli ultimi anni comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo una costante riduzione, nell'edizione dello scorso anno si è registrato un incremento dei biglietti venduti. Per l'edizione del 2023 il saldo tra l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, pari a circa 33,5 milioni di euro, e le spese sostenute, pari a circa 6,4 milioni di euro, ha dato luogo ad una quota di utile erariale e alla corrispondente quota da destinare a massa premi pari a circa 13,6 milioni di euro. Il risultato economico finale dell'edizione del 2023, dato dall'utile erariale di 13,6 milioni di euro, più il rimborso delle spese generali di gestione (670.353 euro), a cui va sottratta l'integrazione massa premi a carico del bilancio dello Stato (3,8 milioni di euro), è di 10,4 milioni di euro.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, in relazione all'*iter* dei due provvedimenti all'ordine del giorno ancora da concludere, anche al fine di comporre le esigenze dei vari Gruppi parlamentari, propone di convocare una nuova seduta per oggi alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****131<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarandosi disponibile a eventuali integrazioni all'esito del dibattito.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) presenta e illustra una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato. In particolare, ritiene che lo schema di decreto in esame, limitandosi a misure di natura fiscale, trascuri completamente le questioni della salute pubblica e delle patologie connesse al gioco d'azzardo, nonché il ruolo del Ministero della salute. Appare a suo parere poco comprensibile anche la scelta di scomporre in due provvedimenti la disciplina dei giochi pubblici, anticipando quello legato ai giochi *on line* e rinviando quello sul gioco fisico – a testimonianza di una gestione confusa della materia e della volontà di sfuggire a una intesa con gli enti territoriali –, quando una visione unitaria avrebbe giovato anche all'esame del Parlamento. Contesta che nel complesso gli aspetti socio-sanitari siano indeboliti a vantaggio dell'aumento del gettito per l'Erario, che si prefiguri un ritorno della pubblicità per i giochi d'azzardo, che si preveda di innalzare da 100 a 200 euro il limite settimanale delle ricariche effettuabili dagli esercenti l'attività di punto vendita ricariche e che si sopprima, di fatto, l'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Il senatore TURCO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, sottolineando l'inopportunità di disciplinare il gioco pubblico con due distinti provvedimenti, impedendo una visione complessiva della materia, così come l'inadeguatezza delle misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con il rischio di fenomeni di riciclaggio. Inoltre, il provvedimento non garantisce una piena tutela della salute delle persone, agevola oltremodo l'accesso al gioco *on line*, legittima l'utilizzo della pubblicità del gioco, affida la cura e l'assistenza del giocatore patologico a un servizio di *call center* e demanda allo stesso giocatore il compito di limitare la durata del gioco. Conclude esprimendo perplessità sulla istituzione della Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, la cui attività potrebbe sovrapporsi a quella dell'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Il PRESIDENTE chiede al relatore di rendere più esplicita l'osservazione n. 5, che appare poco comprensibile.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) specifica che l'osservazione va intesa nel senso di correggere un errore della formulazione dell'articolo 6, comma 6, lettera *n*), sostituendo la parola: « compenso », con l'altra: « margine », anche per evitare il rischio di un contenzioso con il concessionario.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) evidenzia la rilevante differenza tra « compenso netto » e « margine netto » e chiarisce che la

proposta renderebbe necessaria una rivisitazione di tutte le simulazioni economico-finanziarie a corredo dell'Atto e comunque una rivalutazione della disposizione. Chiede quindi al relatore di sopprimere tale osservazione. Suggestisce poi di inserirne un'altra relativa alla rapida emanazione da parte del Governo di uno schema di decreto legislativo sulla riforma della rete fisica di raccolta.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede la possibilità di prevedere un'osservazione relativa alla limitazione del gioco in alcune fasce orarie, ricordando che tale questione era già emersa.

Il sottosegretario FRENI prende la parola per un chiarimento rispetto ad alcune considerazioni svolte dai Gruppi di opposizione nel presentare i rispettivi pareri quanto alla scelta di riordinare il settore dei giochi con due distinti provvedimenti. Dopo aver premesso che le gare per il gioco *on line* sono scadute da tempo e che l'Italia è a rischio di procedura di infrazione europea, spiega che il Governo ha scelto di dividere il riordino dei giochi pubblici in due schemi di decreto per aspetti meramente economici, in quanto, con il riordino dei giochi *on line*, si sarebbero intanto potute bandire le relative gare su quotazioni dal valore attuale, quindi più alto rispetto al passato. Al contrario, quanto al gioco fisico, il riordino potrebbe richiedere almeno sei mesi, tenuto conto anche dalla necessaria intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, quindi il relativo schema di decreto è stato pensato per un secondo momento.

Quanto alla seconda condizione dello schema di parere del relatore, segnala che la scadenza della concessione per il « gratta e vinci » è prevista per il 2028, quindi chiarisce fin d'ora che la formulazione « senza indugio » è da intendersi rispetto alla scadenza naturale della concessione e non rispetto alla data di entrata in vigore dello schema in esame.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) accetta entrambe le proposte del Presidente – pur con alcune perplessità quanto alla soppressione della osservazione n. 5 –, così come quelle della senatrice Tajani. Prende atto del chiarimento del sottosegretario Freni e presenta un nuovo schema di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo un'ulteriore replica del PRESIDENTE, il relatore ORSOMARSO (*FdI*) specifica che le proprie perplessità derivano dall'esigenza di evitare futuri contenziosi, che non appaiono scongiurati dall'attuale riferimento al margine netto cui riferire la percentuale del 3 per cento.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

È quindi preclusa la votazione dei pareri contrari presentati a prima firma dalla senatrice Tajani e dal senatore Croatti, a nome dei rispettivi Gruppi.

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2024 (n. 120)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), che rileva il costante calo del settore delle lotterie a estrazione differita a vantaggio di altri giochi, molto veloci, che invece stimolano certi tipi di dipendenza. Dichiarando quindi il voto di astensione del Partito Democratico.

Prendono quindi la parola per dichiarazione di voto di astensione il senatore TURCO (*M5S*) e favorevole la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*).

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Alla luce dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta prevista per domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

– rilevata l'opportunità di garantire certezza in ordine alla corretta identificazione del giocatore, al fine di tutelare i minori di età, di dare concreta attuazione al principio dello sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore sia dal punto di vista della salute, sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali, nonché di assicurare il pieno controllo della rete di gioco, attraverso il rafforzamento del gioco legale, il contrasto del riciclaggio, la tracciabilità dei flussi finanziari e la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici;

– ritenuto che uno degli obiettivi primari del predetto decreto legislativo consiste nel riavvio delle procedure di gara per una attribuzione effettivamente concorrenziale e competitiva delle concessioni statali per la gestione della raccolta del gioco a distanza;

considerato altresì, a tale riguardo, che:

tra le forme della raccolta del gioco a distanza rientra anche quella riguardante il gioco del Lotto automatizzato e gli altri giochi numerici a quota fissa, la cui concessione scade a novembre del 2025;

la riattribuzione con gara della concessione del lotto e conseguente messa in esercizio, implica una articolata procedura la cui durata può arrivare a diciotto mesi, ragion per cui risulta quanto mai opportuno che la stessa venga avviata con una disciplina specifica da inserire nello schema di decreto in titolo;

– tenuto conto, altresì, che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che è dunque opportuno limitare le ipotesi di esclusione di detta responsabilità, assicurandola nei casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta;

– giudicato, infine, opportuno che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo confluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1. provveda il Governo a introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l'avvio senza indugio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, prevenendo tra l'altro:

1.1. una durata della concessione pari a nove anni, non rinnovabile;

1.2. una selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, una base d'asta, per le offerte al rialzo, pari ad almeno 1 miliardo di euro;

1.3. l'eventuale versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria anche in più rate, ancorate comunque in primo luogo al momento dell'aggiudicazione e a quello dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

1.4. l'eventuale inserimento di clausole, nel bando di gara, anche in ordine alla misura dell'aggio del concessionario;

1.5. l'eventuale previsione, nel bando di gara, di ogni altra clausola utile anche facendo riferimento a quelle già utilizzate nell'occasione dell'ultima gara in materia;

2. provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l'avvio senza indugio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del « gratta e vinci »,

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1. prevedere l'introduzione della modalità di gioco cd. « liquidità condivisa » (o anche « liquidità internazionale ») con fonte regolamentare al fine di potenziare l'offerta di gioco in Italia, con riferimento in particolare al gioco del *poker on line*;

2. prevedere l'utilizzazione della carta di identità, della patente di guida e il passaporto, come strumenti certi di identificazione del giocatore sia per la rete a distanza che per la rete fisica, per un miglior controllo della rete di gioco, e in particolare, prevedere che l'impiego di detti strumenti di identificazione sia contemplata nella disciplina dei giochi a distanza;

3. riformulare la lettera *d*) del comma 6, dell'articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di APP di gioco non da intendersi

come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario;

4. all'articolo 6, comma 5, lettera *p*), prevedere una rimodulazione del canone *una tantum* attualmente previsto a 7 milioni di euro, al fine di garantire una maggiore concorrenza del mercato e possibili maggiori effetti di gettito per lo Stato garantendo, altresì, l'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione con la possibilità di aumentare il canone annuo della concessione pari al 3 per cento del margine netto del concessionario di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *n*);

5. con riferimento all'articolo 13, comma 2, ridurre l'importo annuale di Iscrizione all'albo dei punti vendita di ricarica, apparentemente eccessivamente oneroso, al fine di garantire la sostenibilità dell'attività di punto di vendita di ricarica, tenuti in considerazione i dati relativi agli attuali volumi medi di ricariche realizzate attraverso questo canale ed i relativi ricavi degli esercenti;

6. modificare all'articolo 13, comma 5, il limite settimanale delle ricariche effettuabili dagli esercenti l'attività di punto vendita ricariche, attualmente fissato a 100 euro incrementandolo fino a 200 euro in considerazione del fatto che l'attuale formulazione appare in conflitto con la vigente normativa europea e interna;

7. modificare l'ultimo periodo dell'articolo 20, al fine di limitare l'esclusione della responsabilità erariale per l'adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal predetto articolo, quanto ai loro effetti finanziari, alle sole ipotesi di colpa grave;

8. modificare l'articolo 25 al fine di prevedere che tutte le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, confluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

9. prevedere nelle concessioni l'opportunità di limitare le giocate in determinate fasce orarie;

10. accelerare i tempi di predisposizione dello schema di decreto legislativo relativo alla raccolta delle giocate sulla rete fisica.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

– rilevata l'opportunità di garantire certezza in ordine alla corretta identificazione del giocatore, al fine di tutelare i minori di età, di dare concreta attuazione al principio dello sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore sia dal punto di vista della salute, sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali, nonché di assicurare il pieno controllo della rete di gioco, attraverso il rafforzamento del gioco legale, il contrasto del riciclaggio, la tracciabilità dei flussi finanziari e la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici;

– ritenuto che uno degli obiettivi primari del predetto decreto legislativo consiste nel riavvio delle procedure di gara per una attribuzione effettivamente concorrenziale e competitiva delle concessioni statali per la gestione della raccolta del gioco a distanza,

considerato altresì, a tale riguardo, che:

tra le forme della raccolta del gioco a distanza rientra anche quella riguardante il gioco del Lotto automatizzato e gli altri giochi numerici a quota fissa, la cui concessione scade a novembre del 2025;

la riattribuzione con gara della concessione del lotto e conseguente messa in esercizio, implica una articolata procedura la cui durata può arrivare a diciotto mesi, ragion per cui risulta quanto mai opportuno che la stessa venga avviata con una disciplina specifica da inserire nello schema di decreto in titolo;

– tenuto conto, altresì, che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che è dunque opportuno limitare le ipotesi di esclusione di detta responsabilità, assicurandola nei casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta;

– giudicato, infine, opportuno che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo confluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1. provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l'avvio senza indugio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo tra l'altro:

1.1. una durata della concessione pari a nove anni, non rinnovabile;

1.2. una selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, una base d'asta, per le offerte al rialzo, pari ad almeno 1 miliardo di euro;

1.3. l'eventuale versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria anche in più rate, ancorate comunque in primo luogo al momento dell'aggiudicazione e a quello dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

1.4. l'eventuale inserimento di clausole, nel bando di gara, anche in ordine alla misura dell'aggio del concessionario;

1.5. l'eventuale previsione, nel bando di gara, di ogni altra clausola utile anche facendo riferimento a quelle già utilizzate nell'occasione dell'ultima gara in materia;

2. provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l'avvio senza indugio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del « gratta e vinci »,

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1. prevedere l'introduzione della modalità di gioco cd. « liquidità condivisa » (o anche « liquidità internazionale ») con fonte regolamentare al fine di potenziare l'offerta di gioco in Italia, con riferimento in particolare al gioco del *poker on line*;

2. prevedere l'utilizzazione della carta di identità, della patente di guida e il passaporto, come strumenti certi di identificazione del giocatore sia per la rete a distanza che per la rete fisica, per un miglior controllo della rete di gioco, e in particolare, prevedere che l'impiego di detti strumenti di identificazione sia contemplata nella disciplina dei giochi a distanza;

3. riformulare la lettera *d*) del comma 6, dell'articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di APP di gioco non da intendersi

come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario;

4. all'articolo 6, comma 5, lettera *p*), prevedere una rimodulazione del canone *una tantum* attualmente previsto a 7 milioni di euro, al fine di garantire una maggiore concorrenza del mercato e possibili maggiori effetti di gettito per lo Stato garantendo, altresì, l'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione con la possibilità di aumentare il canone annuo della concessione pari al 3 per cento del margine netto del concessionario di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *n*);

5. valutare altresì l'opportunità di una più appropriata formulazione tecnica della succitata lettera *n*) del comma 6 dell'articolo 6;

6. con riferimento all'articolo 13, comma 2, ridurre l'importo annuale di Iscrizione all'albo dei punti vendita di ricarica, apparentemente eccessivamente oneroso, al fine di garantire la sostenibilità dell'attività di punto di vendita di ricarica, tenuti in considerazione i dati relativi agli attuali volumi medi di ricariche realizzate attraverso questo canale ed i relativi ricavi degli esercenti;

7. modificare all'articolo 13, comma 5, il limite settimanale delle ricariche effettuabili dagli esercenti l'attività di punto vendita ricariche, attualmente fissato a 100 euro incrementandolo fino a 200 euro in considerazione del fatto che l'attuale formulazione appare in conflitto con la vigente normativa europea e interna;

8. modificare l'ultimo periodo dell'articolo 20, al fine di limitare l'esclusione della responsabilità erariale per l'adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal predetto articolo, quanto ai loro effetti finanziari, alle sole ipotesi di colpa grave;

9. modificare l'articolo 25 al fine di prevedere che tutte le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, confluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
CROATTI, TURCO E Barbara FLORIDIA SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 116**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 116 avente ad oggetto il riordino del sistema dei giochi con particolare riferimento a quelli a distanza;

tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

considerato, in particolare, che l'articolo 15 della legge delega, contenente i princìpi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca inoltre i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco;

premesso che:

il provvedimento non reca disposizioni coerenti e adeguate al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge delega con riferimento alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco;

l'impianto del provvedimento poggia sul concetto di « gioco responsabile » definito come l'insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacità di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato;

non si persegue l'obiettivo di ridurre il più possibile l'accesso al gioco ma quello di « educare » il giocatore, sottovalutando l'aspetto patologico del fenomeno del gioco e trasmettendo un'immagine positiva del gioco;

si prevedono limiti di durata del gioco e di spesa che, tuttavia, vengono rimessi all'autodeterminazione dello stesso giocatore;

in sostanza, le misure di cui al provvedimento in esame finiscono per agevolare oltremodo l'accesso al gioco *on line* anche attraverso la facilitazione dell'apertura e della gestione del conto gioco, mediante la

configurazione di una rete capillare di punti di ricarica e di erogazione di servizi accessori al gioco *on line*, sia attraverso la previsione di strumenti di identificazione inadeguati ad escludere dall'accesso al gioco i minori e i soggetti vulnerabili;

inoltre, sempre attraverso l'espedito del gioco responsabile e sicuro, si legittima nuovamente l'utilizzo della pubblicità del gioco sancendo definitivamente il superamento del divieto assoluto di pubblicità introdotto con il decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto dignità);

nel dettaglio dell'articolo 15, che reca specifiche misure di tutela e protezione del giocatore, le misure si basano sull'autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro. Si affida dunque la tutela del giocatore patologico allo stesso giocatore attraverso la presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale preimpostato dallo stesso giocatore;

la cura e l'assistenza del giocatore patologico viene banalmente affidata all'ausilio di un servizio di *call center*;

si attribuisce al concessionario, ovvero il diretto controinteressato, il controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico, accettando implicitamente il rischio di un accesso al gioco di soggetti ludopatici o ad alto rischio di gioco patologico;

valutato altresì che:

sul piano costituzionale e ordinamentale, i principi di tutela della salute, della famiglia, del risparmio e della sicurezza debbono intendersi sovraordinati all'interesse erariale, come in più occasioni evidenziato dalla Corte costituzionale;

con la deliberazione del 30 dicembre 201, n. 23, n. 2021/G, la Corte dei conti ha evidenziato l'utilità di preservare quelle norme a carattere dissuasivo che prescrivono, ad esempio, il divieto assoluto di pubblicità e forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco, la cui osservanza potrebbe anche essere resa più stringente, raccomandando altresì di assicurare l'equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco per prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa nonché rafforzando, al contempo, l'azione nelle diverse tipologie di controllo finalizzate alla tutela della legalità;

secondo le risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022, le famiglie sono la prima vittima del gioco d'azzardo, e in particolare lo sono i soggetti fragili (minori, anziani, persone con disabilità...) che ad oggi non trovano ancora specifiche risorse di aiuto nel sistema dei servizi. Secondo gli esperti dell'Osservatorio « un'area da includere nell'adegua-

mento delle Linee d'azione riguarda lo specifico ambito di presa in carico terapeutica, sociale e finanziaria dei prossimi, in particolare dei familiari, che sono gravemente impattati dal comportamento di gioco d'azzardo disturbato di un congiunto, sebbene per via indiretta. La ricerca mostra infatti come la perdita in qualità della vita e benessere di questo gruppo di persone sia rilevante, assuma una valenza traumatica, generi costi individuali e sociali particolarmente ingenti e necessiti pertanto di interventi appropriati e specialistici di presa in carico loro destinati, al di là della cura rivolta ai giocatori eccessivi loro prossimi »;

le misure di cui al provvedimento in esame non garantiscono una piena tutela della salute delle persone;

inoltre, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari non garantiscono un'adeguata prevenzione delle infiltrazioni criminali e dei fenomeni di riciclaggio: si consente la possibilità di effettuare la ricarica del conto gioco da parte di soggetti diversi dall'effettivo titolare nonché la possibilità di effettuare la ricarica anche mediante l'utilizzo di contanti; inoltre, vengono esclusi dall'obbligo di tracciamento dei pagamenti i rimborsi ai giocatori;

la procedura di trasferimento della concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza si limita a prevedere l'autorizzazione preventiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ma senza specificare le modalità di selezione del terzo cessionario;

da ultimo, l'istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, cui affidare il monitoraggio dell'andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia, si pone in contrasto con il ruolo e le funzioni già attribuite all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, previsto dalla Legge di Stabilità del 2015, segnalando altresì, con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla Consulta, la grave esclusione degli esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani (espressamente richiamati dalla legge istitutiva dell'Osservatorio) e, viceversa, l'ammissione degli stessi concessionari (in precedenza esclusi dall'Osservatorio),

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Cristina TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MIRABELLI  
E BASSO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quello a distanza (Atto del Governo n. 116);

premessi che:

obiettivo della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega per la riforma del sistema fiscale, era, nelle intenzioni del Governo, quello di riscrivere l'intero sistema tributario italiano anche al fine di razionalizzare il sistema. Allo stato attuale, i risultati appaiono lontani dal raggiungimento degli obiettivi della Riforma;

i primi provvedimenti di attuazione della delega hanno previsto, in taluni significativi casi, l'adozione di interventi di carattere non strutturale o che non rispondono agli annunciati obiettivi della Riforma;

la mancata previsione di adeguate coperture finanziarie obbliga il Governo ad emanare disposizioni di carattere temporaneo come nel caso eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità, valide per il solo anno 2024, tra l'altro ricorrendo alla sottrazione di risorse a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE;

sul fronte della lotta all'evasione, nonostante l'atto d'indirizzo concernente gli sviluppi di politica fiscale le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali, recentemente emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si intravedono interventi tali da prefigurare una ripresa della lotta all'evasione. Al contrario, la recente approvazione del concordato preventivo biennale appare premiare, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte per effetto del parere di maggioranza approvato in Commissione – con il voto contrario del partito democratico – i soggetti con bassi indici di fedeltà fiscale, così come la reiterazione delle norme sulla rottamazione;

in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e

locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

considerato che:

lo schema di decreto disciplina i soli giochi a distanza mentre, come previsto espressamente dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi nel nostro territorio e raccolti attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di un'apposita intesa programmatica tra Stato Regioni ed Enti locali;

tale scelta impedisce di avere un quadro unico di riferimento che consenta ad ogni tipologia di gioco di avere pari trattamento, contemperando gli interessi di tutte le parti interessate e quello dell'Erario;

la scomposizione della disciplina dei giochi pubblici in due decreti legislativi, quello per i giochi a distanza e quello dei giochi raccolti attraverso la rete fisica appare strumentale ad escludere i primi dall'obbligo di una intesa programmatica con gli enti territoriali e come conseguenza viene di fatto escluso lo stesso servizio sanitario la cui programmazione dei servizi per l'attuazione dei LEA è appunto demandata agli enti territoriali;

il tentativo di introdurre in via surrettizia, nello schema di decreto legislativo in esame, tramite il parere approvato dalla maggioranza alla Camera, la disciplina del gioco del Lotto – l'unico relativo alla rete fisica che dovrebbe confluire nella disciplina dei giochi a distanza – conferma e rafforza i dubbi sollevati sulla confusa gestione della delega in materia di giochi pubblici. Fatto ancora più grave è che tale scelta, lontana dalla definizione di un quadro omogeneo della disciplina dei giochi, è finalizzata alla necessità impellente del Governo di reperire un miliardo di euro, attraverso l'espletamento del bando di gara del gioco del Lotto, da utilizzare per la copertura finanziaria di futuri interventi di politica economica e fiscale;

lo schema di decreto legislativo in esame, limitandosi a normare il gioco a distanza soltanto con misure di natura fiscale, prevedendo le procedure concorsuali per le relative concessioni e l'estensione delle norme antimafia a tutti i soggetti d'impresa a vario titolo svolgenti attività a fini di lucro nel comparto, trascura completamente e in modo del tutto inaccettabile le questioni della salute pubblica e del disturbo da gioco d'azzardo e il ruolo e le competenze svolte dal Ministero della salute e dalle regioni in tale fondamentale ambito. Il gioco d'azzardo a distanza prosegue nella sua crescita esponenziale così come i problemi di controllo del flusso di denaro ad esso legati, e le conseguenze sul piano sociale e sanitario sono sempre più rilevanti. Secondo l'ISS, già nel 2018,

si rilevava l'evidenza di un giocatore con dipendenza ogni quattro praticanti il gioco d'azzardo a distanza, a fronte di un'incidenza di uno su 14 per il gioco distribuito in locali fisici. Nel testo in esame nessuno dei suddetti aspetti è affrontato e normato con adeguate misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare con efficacia lo sviluppo del gioco d'azzardo patologico;

le disposizioni che consentono, di fatto, il ritorno della pubblicità per i giochi d'azzardo aggravano i rischi del gioco d'azzardo patologico configurandosi come del tutto inopportuni. La formula utilizzata con la quale si prevede che la pubblicità sia diffusa « per la sicurezza del gioco », evidenzia un palese aggiramento delle disposizioni di interdizione della pubblicità dei giochi, in ogni sua forma, introdotte dal legislatore dal 2019;

il rinvio alla possibilità di compartecipazione degli enti territoriali a una quota del gettito erariale è una disposizione che rischia di creare un conflitto potenziale con la funzione di governo primaria della salute pubblica;

rilevato che:

con l'articolo 3 si introducono i principi ordinamentali, tra i quali: la tutela dei minori di età; la legalità del gioco; lo sviluppo del gioco sicuro al fine di tutelare il giocatore, in particolare, se appartiene a fasce deboli; sviluppo del gioco responsabile; promozione della trasparenza dell'offerta di gioco; sviluppo delle reti di gioco; contrasto del gioco illegale; utilizzo della pubblicità al fine di promuovere il gioco sicuro e tracciabilità dei flussi monetari relativi alle giocate e uniformità della organizzazione e gestione della rete *on line*;

nell'ambito dei suddetti principi ordinamentali, oltre all'evidente assenza di qualsiasi riferimento alla qualificazione del « gioco d'azzardo », sono formulate definizioni non chiare, con locuzioni non presenti in alcuna fonte, come nel caso del « gioco sicuro » e del « gioco responsabile », a cui sono associate anche operazioni del tutto inaccettabili di *marketing* pubblicitario non coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; emerge altresì in tutta evidenza l'assenza tra principi fondamentali di qualsiasi riferimento alla tutela della salute e alla divulgazione obbligatoria da parte dei titolari di concessioni di servizio per il gioco a distanza di messaggi pubblicitari che espressamente evidenziano gli effetti negativi derivanti da fenomeni quali la « ludopatia », il « gioco d'azzardo patologico » e il « disturbo da gioco d'azzardo », in linea con lo schema utilizzato da tempo per la vendita del tabacco;

l'articolo 4, stabilisce che la normativa sul gioco a distanza deve rispettare i principi della libera concorrenza e della non discriminazione stabilite dai Trattati dell'Unione Europea. Tale rispetto deve avvenire sempre avendo a riferimento l'obiettivo dell'effettiva protezione della salute del giocatore, nonché all'affettiva tutela dell'ordine pubblico e

della sicurezza. In tale articolo, al terzo comma, con riferimento al principio di stabilità delle regole della concessione, si fa esplicito riferimento alla invarianza della disciplina fiscale in quanto criterio di adeguata tutela dell'affidamento del concessionario. Il riferimento alla stabilità della disciplina fiscale sembra oggettivamente eccessivo e non coerente con la recente evoluzione fiscale che, soprattutto di recente, ha riconosciuto la possibilità del legislatore di intervenire in specifici settori anche per agire nei confronti di extraprofitti derivanti da particolari andamenti del mercato;

l'articolo 5 introduce una precisa gerarchia tra le varie fonti normative che disciplinano il settore dei giochi in Italia. Tale norma non si discosta da quanto già stabilito nel nostro ordinamento giuridico se non per quanto affermato dal comma 3 nel quale si ribadisce che il regime di tassazione delle attività di gioco non possono essere modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. Al riguardo occorre ribadire le criticità già evidenziate con riferimento all'articolo 4 del provvedimento in esame;

l'articolo 6, disciplina il rapporto concessorio riguardante i giochi a distanza sia nei suoi termini generali, sia con riferimento alla rete telematica e di punti vendita delle ricariche. Al riguardo, si segnala lo scarso rilievo riconosciuto alle Regioni e agli Enti locali con riferimento alla definizione di alcuni aspetti dei bandi di gara per l'assegnazione della concessione. In particolare si evidenzia la criticità relativa alla previsione del coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali nella definizione dei requisiti e condizioni, da prevedere nei bandi di gara per l'assegnazione della concessione, con la previsione di termine restrittivo non superiore a 30 giorni per l'esercizio di tale prerogativa;

all'articolo 7 sulla « Tracciabilità dei flussi », si impone ai concessionari di tracciare i riversamenti e le vincite derivante dalla raccolta delle giocate nonché i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi monetari prevenendo le infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Al riguardo, emergono varie criticità che necessitano di adeguati correttivi. In primo luogo le disposizioni di cui all'articolo 7 non specificano quali modalità di tracciamento devono essere utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal legislatore delegato. Secondo aspetto riguarda la riscossione delle somme dai conti di gioco rispetto alla quale non viene prevista alcuna normativa antiriciclaggio. Inoltre, nulla si dice in merito ai rapporti tra concessionari online e gestori di punti vendita che li coadiuvano nell'attività, al fine di escludere che tra detti soggetti si realizzino meccanismi di finanziamento « occulto » per agevolare il gioco o anticipare al giocatore disponibilità economiche in modo non tracciato. Altresì, non sono state previste norme volte a dettagliare le modalità di tracciamento, ovvero di demandare tale funzione a norme di rango secondario, e misure finalizzate a prevedere un tracciamento dei pagamenti dei rimborsi a giocatori ed infine introdurre norme

volte ad evitare il finanziamento « occulto » anche attraverso l'imposizione di precisi obblighi di monitoraggio ai gestori di punti vendita. Infine, allo scopo di migliorare la tracciabilità in un'ottica di rafforzamento del contrasto dei fenomeni di riciclaggio, non è stata presa in considerazione l'introduzione dell'esposizione del codice fiscale sia nei ticket delle giocate che in quelli relativi alle vincite per renderlo uno strumento di tipo nominativo e non più al portatore, e per tale via consentire l'incasso della vincita solo a colui che ha materialmente giocato la possibilità di incassare la somma vinta;

la regolamentazione del gioco a distanza prevista dal provvedimento in esame, orientata ad elevare di molto il livello finanziario richiesto per l'esercizio delle concessioni on line di futura assegnazione e a disciplinare severamente le ricariche in contanti dei conti di gioco on line presso i punti di vendita nel territorio in favore dell'utilizzo di strumenti tracciabili, non prevede adeguate misure ed interventi per contrastare il rischio di riversamenti delle giocate in ambito illegale mediato con strumenti online nei punti di vendita non regolati;

in merito alle vincite da gioco a distanza non è prevista alcuna inibizione all'utilizzo preventivo delle somme oggetto della vincita prima del concluso accredito. Tale omissione consentirà ai giocatori di impegnare da subito nel gioco d'azzardo la somma equivalente alla vincita consentendo, per tale via, al concessionario di decurtare le perdite dal saldo della vincita originaria;

l'articolo 8, disciplina le condizioni minime da introdurre nelle clausole relative ai penali contrattuali inserite negli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici. In particolare, e definisce la misura massima delle somme dovute a titolo di penale nelle diverse ipotesi di inadempimento, nonché la riduzione in caso di versamento del dovuto entro sette giorni. Al riguardo, preme sottolineare che non è stata prevista l'introduzione di una maggiorazione da applicare alle penali finalizzata a contribuire al finanziamento delle spese sostenute dal Sistema Sanitario Nazionale per le cure delle patologie derivanti dal gioco d'azzardo, il cui andamento si conferma comunque a livelli elevati e preoccupanti;

le disposizioni introdotte dall'articolo 12 prevedono che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minimi in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica, ovvero l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione. La gestione dell'infrastruttura deve assicurare la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'affidamento dei giocatori. Al riguardo è opportuno sottolineare che l'elaborazione di dati è di fondamentale importanza anche per quanto riguarda la prevenzione dei vari disturbi legati al gioco d'azzardo. Pertanto, risulta opportuno ribadire la necessità, non resa in con-

siderazione nell'articolato in esame, dello sviluppo di una piattaforma unitaria per la conoscenza dei dati assicurando reale interoperabilità tra sistemi informativi al fine di migliorare la qualità dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio dei flussi finanziari e della conoscenza delle abitudini di gioco della popolazione residente;

L'articolo 13 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopoli autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti di vendita ricariche. In base a quanto disposto dal comma 5, gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell'identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita. Tenuto conto della disciplina antiriciclaggio la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto gioco. Tra le novità introdotte dal testo, si evidenzia la previsione di un limite complessivo settimanale di 100 euro per le ricariche effettuate in contanti o mediante strumenti di pagamento diversi da quelli che non ne garantiscono la tracciabilità. Seppure condivisibili, tali disposizioni necessitano di un ulteriore rafforzamento. In particolare, appare opportuno estendere il suddetto obbligo, ora previsto per i soli punti vendita ricarica, anche ai titolari di autorizzazioni all'installazione per gli apparecchi da gioco e per l'esercizio dell'attività di scommesse ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS che attraverso il cosiddetto « conto madre » intestato al titolare dell'autorizzazione erogano i servizi di ricarica sui conti *on line* dei propri clienti. Inoltre, occorre chiarire se il limite dei 100 euro si applica anche in questo caso o soltanto alle ricariche che si effettuano presso i punti vendita ricariche;

L'articolo 14 reca le disposizioni sulla tutela della salute del giocatore. In tale contesto, ai sensi del comma 1 e 2, l'obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi è quella di assicurare la protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, nessuna concreta misura è stata prevista per contribuire all'incremento delle risorse da destinare alla tutela della salute, a partire dal finanziamento del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, di cui all'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, a all'individuazione di possibili nuove forme di contribuzione al finanziamento da parte delle imprese del gioco;

il comma 3, dell'articolo 14, istituisce la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia al fine di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo della ludopatia. In tale contesto, non si comprendono le motivazioni che hanno indotto il Governo a sopprimere, di fatto, l'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, costituito dal 2016 presso il Ministero della salute, per istituire la predetta Consulta dei giochi pubblici presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale trovano posto anche i rappresentanti del comparto dei giochi, con conseguenti possibili rischi sul processo decisionale in tema di salute e ricadute negative in termini sociali e sulle famiglie. Tale scelta mette in primo piano l'aspetto economico del gioco pubblico, trascurando completamente il diritto alla salute del cittadino;

l'articolo 15 individua i criteri cui si devono informare le forme organizzative del concessionario e si suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici allo scopo di tutelare e proteggere il giocatore, prevedendo e contrastando il gioco patologico;

la norma impone altresì ai concessionari di investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei loro ricavi netti, comunque non superiore a 1.000.000,00 di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile. Istituisce inoltre una commissione governativa operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente lo scopo di individuare i temi sui cui devono vertere le predette campagne informative e iniziative di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica. Al riguardo si precisa che il comma 1 fissa i criteri per perseguire le predette finalità di protezione del giocatore, molte delle quali si basano su misure di autolimitazione del gioco, ossia su strumenti che non sono idonei a contrastare con efficacia le forme più gravi di gioco patologico. Inoltre, non è stato inserito l'obbligo di trasmettere alle prefetture un report annuale dei dati sul gioco ripartiti per aree geografiche di riferimento (ambito provinciale o sub provinciale) con l'individuazione di *benchmark* di riferimento superati i quali i Prefetti possono introdurre delle limitazioni obbligatorie e delle addizionali alle somme da investire annualmente in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile. Attraverso lo strumento dei *benchmark* territoriali si possono valutare gli scostamenti tra le aree più virtuose e quelle meno sotto il profilo del gioco responsabile e avviare un percorso di avvicinamento delle seconde alle prime;

ritenuto che:

tra le fonti della disciplina del gioco in Italia, nello schema di decreto legislativo in esame non vi è alcun richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale;

non è altresì prevista una specifica attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, necessaria a monitorare la corretta applicazione del provvedimento e a garantire l'osservanza dei divieti ed obblighi derivanti dal dettato normativo, nonché le relative apposite penali in caso di inadempimento;

permangono criticità di fondo che hanno finora caratterizzato il settore dei giochi, a partire dalla mancata previsione di limiti al numero delle concessioni e di interventi per ridurre la domanda e l'offerta di gioco e per diminuire i tempi di gioco, anche in funzione del contrasto all'emergenza del gioco d'azzardo patologico;

lo schema di decreto legislativo in esame, al limite dell'eccesso di delega, comprime in modo del tutto inaccettabile le competenze in materia di gioco d'azzardo di competenza del Ministero della salute e dalle regioni, trascurando completamente gli interventi di contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 120**

La 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

evidenziato che:

l'andamento del mercato della lotteria a estrazione differita è stato ridotto progressivamente nel tempo a causa dell'introduzione di nuovi giochi e dall'offerta della lotteria istantanea;

il successo della vendita dei biglietti della lotteria a estrazione differita dipende dalla possibilità di un abbinamento con un evento che il giocatore identifica nel tempo in maniera facile;

condivisa la scelta di abbinare la lotteria Italia ad una trasmissione televisiva quale unico strumento per garantire un livello di vendita dei biglietti almeno pari a quello riscontrato nel 2023,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo di assegnare all'Agenzia delle dogane e Monopoli, quale ente che gestisce direttamente la lotteria Italia, il compito di prevedere l'abbinamento alla trasmissione televisiva del Festival della canzone italiana di Sanremo;

di prevedere che il gettito aggiuntivo registrato rispetto alla lotteria svolta nel 2023 sia destinato al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge  
nn. 915, 916, 942, 980 e 1002**

**Riunione n. 5**

*Relatore:* MARTI (LSP-PSd'Az)

*Orario: dalle ore 20,10 alle ore 21,55*

*(Sospensione: dalle 20,15 alle 21,45)*

*(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

*(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

*(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

*(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

*(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**109<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DE CARLO riferisce che sono pervenuti i pareri del Governo, all'esito dell'istruttoria del Ministero dell'economia e delle finanze, su tutte le proposte accantonate all'articolo 3, nonché su alcuni emendamenti accantonati agli articoli 1 e 4. Pur comprendendo che non sia preferibile procedere in maniera frammentaria, senza disporre di un quadro di insieme, propone di procedere nelle votazioni quanto meno degli emendamenti all'articolo 3, anche nella prospettiva di consentire alle Commissioni affari costituzionali e bilancio di esprimere i rispettivi pareri su eventuali emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-ter e 6-bis, del Regolamento. Ricorda peraltro che, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame in Aula inizierà e potrebbe concludersi nella giornata di martedì 5 marzo.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) dichiara di non avere obiezioni a concludere l'esame, con il conferimento del mandato al relatore, entro

domani. Precisa tuttavia che occorre visionare in anticipo le eventuali riformulazioni e proposte di modifica del Governo rispetto agli emendamenti accantonati. Fa presente peraltro che domattina, alle ore 9, è prevista una riunione del suo Gruppo, ma preannuncia sin d'ora disponibilità a concludere nella mattinata di domani in orari compatibili con tali ulteriori impegni.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) domanda se, nell'ipotesi di concludere oggi le votazioni, domani sia possibile effettivamente votare il conferimento del mandato al relatore.

Il PRESIDENTE conferma che, qualora si concludessero nella giornata di oggi tutte le votazioni e le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riuscissero a rendere i prescritti pareri entro domattina, sarebbe possibile nella giornata di domani, anche in tarda mattinata o nel primo pomeriggio, concludere l'esame. Domanda dunque nuovamente se i Gruppi convengono sull'ipotesi di votare ora le proposte emendative all'articolo 3, ricordando di aver già inviato ai proponenti, in via informale, l'unica proposta di riformulazione prospettata.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), dopo aver puntualizzato che è preferibile disporre di tutte le riformulazioni, non ha obiezioni a procedere nel senso indicato dal Presidente. Preannuncia peraltro che, sull'articolo 2 e sull'emendamento 2.0.1000, il suo Gruppo reputa opportuno conoscere tutti i pareri prima di procedere alle votazioni.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) prende atto con favore di una collaborazione positiva tra le forze politiche e ritiene che, nelle sospensioni dell'Assemblea di oggi, si potrebbe proseguire nelle votazioni, fermo restando la convocazione di domani per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) segnala che il suo Gruppo preferirebbe concludere domani, prima della seduta pomeridiana di Assemblea, altrimenti resterebbe in piedi l'ipotesi di concludere martedì 5 marzo.

Il PRESIDENTE si augura che non sia necessario l'allargamento dei tempi fino a martedì 5 marzo, ma che si riesca a votare tutto entro domani.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conferma l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 2 nonché dei subemendamenti alla proposta 2.0.1000, parimenti accantonata. Restano altresì accantonate le proposte 1.100 (e relativi subemendamenti), 1.2, 1.3, 4.2, 4.3 (testo corretto), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4 (testo 3), 4.0.6 e 4.0.7, nonché il Coord. 1.

Si passa all'esame delle proposte emendative accantonate all'articolo 3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, mentre in merito agli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.15 dà lettura di un'unica proposta di riformulazione, comprensiva dei contenuti di tutti e tre gli emendamenti citati.

Il relatore POGLIESE (*FdI*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula dunque l'emendamento 3.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, confermando i pareri favorevoli sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.9 (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 3.10 e 3.15.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 4.0.2.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 2.0.1000/12 e 2.0.1000/30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 986****(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.9 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti alla implementazione, gestione e manutenzione dei presidi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza e la tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243. ».

---

**Plenaria****110<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente DE CARLO domanda al Sottosegretario a che punto sia l'istruttoria sulle proposte emendative accantonate, ricordando che questa mattina si sono concluse le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 3, mentre risultano ancora accantonate le proposte 1.100 (e relativi subemendamenti), 1.2, 1.3, tutti gli emendamenti all'articolo 2 e i subemendamenti alla proposta 2.0.1000, parimenti accantonata, nonché gli emendamenti 4.2, 4.3 (testo corretto), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4 (testo 3), 4.0.6, 4.0.7 e Coord.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fa presente che è pervenuta una riformulazione, con pareri favorevoli dell'amministrazione di competenza nonché del Dicastero dell'economia, sulla proposta 1.2 nonché su due subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.

Il PRESIDENTE, pur precisando anche che la Commissione potrebbe procedere alle votazioni degli emendamenti accantonati all'articolo 1, ritiene che – sulla base degli accordi assunti tra i Gruppi – sia preferibile rimandare le votazioni a domattina, nella prospettiva di mettere a disposizione dei commissari tutti i pareri mancanti e le eventuali riformulazioni.

Rammenta comunque che occorrerà lavorare in sinergia anche con le Commissioni affari costituzionali e bilancio, cui saranno inviate le proposte eventualmente approvate. Propone pertanto di sconvocare la seduta di oggi, delle ore 19,30, di posticipare alle ore 10,45 la seduta già convocata domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 9, e di convocare una ulte-

riore seduta domani alle ore 14 nell'auspicio di poter votare il conferimento del mandato al relatore.

Qualora non fosse possibile concludere l'esame nella giornata di domani, preannuncia l'intenzione di convocare una nuova seduta martedì 5 marzo, alle ore 10.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) concorda con l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, ribadendo comunque che i Gruppi devono disporre di tempi adeguati per valutare le proposte del Governo.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/986/5/9 (testo corretto), pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI, POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata oggi, alle ore 19,30, non avrà luogo. Propone altresì di posticipare alle ore 10,45 la seduta già convocata domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 9, e al contempo di convocare una nuova seduta domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 14. L'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già previsto al termine della seduta delle ore 9, è posticipato al termine della seduta delle ore 14.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**ORDINE DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 986**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/986/5/9 (testo corretto)**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premessi che:

– l'area di Taranto è stata dichiarata « ad elevato rischio di crisi ambientale » con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

– nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di « disastro ambientale », a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

– da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;

– la sentenza del processo « Ambiente svenduto » per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti

delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte « riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina ». Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di « razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute »;

– ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

– i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 – dove erano pari a 1,3 2 microgrammi – al 2022 – dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

– sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

– il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come « cancerogeni certi » dallo IARC;

– come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come « Ambientalista dell'anno » 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: « Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 –2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e

sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da “bilanciare” le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell’attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi “sentinella” di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata. »;

– è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l’ambiente, né il lavoro;

– il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 kg di CO<sub>2</sub> per ogni kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l’emissione di CO<sub>2</sub> per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L’innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

– è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell’area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;

– è già matura in tal senso la tecnologia DRI H<sub>2</sub> based (*Direct Reduced Iron* – preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l’India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l’Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l’anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H<sub>2</sub> Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l’anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all’idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l’Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall’Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l’industria siderurgica;

– nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas natu-

rare e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia *DRI H2 based (Direct Reduced Iron – preridotto)* e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**170<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(599) BALBONI e altri.** – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

**(990) Licia RONZULLI.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Richiamando l'esito del confronto con i diversi Gruppi, la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) propone l'adozione del disegno di legge n. 990 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) *Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il presidente ZAFFINI informa che l'emendamento 1.6 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel riepilogare l'andamento dell'esame, il presidente ZAFFINI rammenta che è tuttora aperta la discussione generale e che la Commissione potrà esprimere il proprio parere successivamente allo scioglimento della riserva posta in attesa della prescritta intesa in sede di Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, dispone infine il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 122 (schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 483****Art. 1.****1.6 (testo 2)**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « comprendente anche » fino alla fine del periodo con le seguenti: « anche in collaborazione con i centri che fanno parte della rete di riferimento europea ERN-EYE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie oculari rare, con particolare riferimento al cheratocono e la distrofia di Fuchs ».*

---

**Plenaria****171<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI***La seduta inizia alle ore 13,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice LEONARDI (*FdI*) ricapitola brevemente le finalità del disegno di legge, con riferimento agli aspetti di competenza. Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il presidente ZAFFINI rammenta l'andamento dell'esame della proposta di regolamento in titolo. Constatato che non ci sono richieste di intervento, propone il rinvio del seguito della trattazione, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti della materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La senatrice MANCINI (*FdI*) fa presente l'esigenza di compiere specifiche valutazioni in merito ad alcuni aspetti segnalati nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*), rammentato il termine per l'espressione del parere, fissato al 1° marzo, ribadisce che per la conclusione dell'esame è necessario lo scioglimento della riserva posta in sede di assegnazione.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) auspica che i Gruppi possano disporre del tempo necessario per la presentazione di eventuali proposte di osservazione, ai fini della redazione dello schema di parere del relatore.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) chiede ragguagli in ordine alla possibilità di tenere conto degli eventuali rilievi sul provvedimento da parte della Conferenza unificata.

Il presidente ZAFFINI ritiene che dell'intesa eventualmente sancita in sede di Conferenza unificata occorrerà dare atto nel parere. Dichiarata

quindi conclusa la discussione generale, non essendovi altri iscritti a parlare. Si riserva, in qualità di relatore, di redigere uno schema di parere, alla luce del dibattito svolto e delle eventuali proposte di osservazione.

Il senatore MAZZELLA (M5S) presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN E Maria Domenica  
CASTELLONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 (Atto del Governo n. 121),

premesso che:

il decreto in esame reca attuazione della delega contenuta nella legge 23 marzo 2023, n. 33, recante « Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane »;

la legge delega si compone di 9 articoli e il provvedimento all'esame attua le deleghe di cui agli articoli 3, 4 e 5 che di seguito sinteticamente si riassumono:

– l'articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità;

– l'articolo 4 delega il Governo, entro il 31 gennaio 2024, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione della Missione 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

– l'articolo 5 delega il Governo, entro il 31 gennaio 2024, ad intervenire in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti; un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona; altri ambiti della delega sono costituiti da: ricognizione

e riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane; miglioramento delle condizioni di vita individuali del *caregiver* familiare;

valutato che:

l'obiettivo della delega avrebbe dovuto essere quello di ridisegnare i sistemi di *welfare* al fine di superare l'attuale frammentazione delle misure pubbliche, dislocate tra servizi sanitari, servizi sociali e trasferimenti monetari nazionali non coordinati tra loro, con una miriade di regole e procedure da seguire, al fine di realizzare un sistema il più possibile organico e unitario. Al contempo, l'altro fondamentale obiettivo avrebbe dovuto essere quello di definire nuovi modelli d'intervento, revisionando gli aspetti relativi ai servizi residenziali, servizi domiciliari e indennità di accompagnamento;

considerato che:

la legge 23 marzo 2023, n. 33 introduce il Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA) prevedendo la programmazione integrata di tutti gli interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, appartenenti a sanità, sociale e prestazioni monetarie Inps. Appare, tuttavia, fuorviante come nel decreto, invece, la programmazione integrata non riguardi più l'insieme delle misure di responsabilità pubblica bensì i soli servizi e interventi sociali. Infatti, in capo allo SNAA non si rileva alcun impulso all'integrazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali, come invece previsto nella legge delega secondo cui lo SNAA « deve programmare in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali... »; oltretutto l'impulso alla programmazione integrata sembrerebbe riguardare i soli servizi e interventi sociali con il conseguente rischio di affidare al solo comparto sociale la responsabilità dell'intera materia della non autosufficienza;

sul punto, occorre evidenziare, altresì che l'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge delega, tra i principi e criteri direttivi annovera la previsione « che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA ... », contemplando, dunque, un triplice ambito di intervento programmatico del Sistema, relativo a tutti gli interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, concernenti le politiche sanitarie, le politiche sociali e l'indennità di accompagnamento. Tale previsione rappresenta un'investitura importante per lo SNAA, che, in tal modo, è stato configurato dal Parlamento come il sistema di complessiva *governance* della riforma. Invero, la logica che ha ispirato il legislatore delegante è stata quella di prendere le tre principali filiere (sociale, sanità,

accompagnamento) e cercare di garantirne la massima ricomposizione possibile, ferme restando le rispettive titolarità istituzionali. Ciò posto, sullo specifico punto, va, tuttavia, fatto notare come lo schema di decreto legislativo, all'articolo 21, sembra, invece, limitarne consistentemente il ruolo. L'effetto del depotenziamento del ruolo dello SNAA cui il Governo intende dar luogo determina il venir meno, nella sostanza, della stessa riforma per l'assistenza degli anziani cui le Camere aspiravano;

il decreto non prevede un sistema di monitoraggio unitario di tutti gli interventi che rientrano nello SNAA che allo Stato gli strumenti conoscitivi necessari per verificare l'andamento dello SNAA, valorizzando gli aspetti positivi e predisponendo i necessari correttivi. In mancanza di un sistema di monitoraggio dedicato, lo SNAA è condannato a risultare una scatola vuota: non è possibile governare ciò che non si conosce;

considerato, altresì, che:

con riferimento alla valutazione della condizione di non autosufficienza dell'anziano, due sono gli obiettivi del legislatore delegante:

a) provvedere alla riduzione delle duplicazioni e al contenimento della spesa pubblica e degli oneri amministrativi;

b) garantire la semplificazione, mediante accentramento, in capo a un unico soggetto, delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, previa configurazione di specifici criteri volti a garantire l'omogenea realizzazione della valutazione *de qua*;

simili finalità non sembrano, tuttavia, rettamente perseguite dal legislatore delegato. Infatti, il Decreto rimanda il disegno della sua concreta realizzazione ad atti successivi ma il lavoro per razionalizzare procedure e passaggi è ben impostato in tutti i suoi aspetti chiave;

con riferimento all'articolo 10 concernente la valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane sarebbe auspicabile (VNU), nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), garantire la presenza di un geriatra come coordinatore dell'*équipe* multidisciplinare e la partecipazione dell'infermiere di famiglia e di comunità;

ritenuto che:

il provvedimento in esame continua a privilegiare le soluzioni istituzionalizzate (strutture residenziali e semiresidenziali) senza peraltro innovarle in maniera sostanziale come era richiesto nella legge delega; sui requisiti minimi delle strutture deputate a garantire le prestazioni socio-sanitarie e socioassistenziali non si rileva infatti alcun impulso innovativo, rinviando – di fatto – la riforma ad un successivo decreto e non si fa alcun riferimento sulla necessaria congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura ed al loro fabbisogno assistenziale, delle dotazioni organiche e dei profili professionali del personale, cui applicare i tratta-

menti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

sul punto, anche la disciplina del *budget* di cura e assistenza appare confusa laddove si prevede che nel *budget* concorrano anche le risorse erogate ai cittadini da parte di pubbliche amministrazioni: non è chiaro a cosa si riferisca e se debbano essere obbligatoriamente utilizzate dal cittadino per costruire il PAI; occorre, altresì, chiarire la compartecipazione della persona non autosufficiente al costo delle prestazioni pubbliche (domiciliari, semiresidenziali, residenziali);

ritenuto, altresì, che:

nel passaggio dalla Legge Delega al decreto attuativo viene cancellata la prevista riforma dell'assistenza domiciliare. Si sarebbe dovuto introdurre un modello di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza, oggi assente nel nostro Paese. Rimane, invece, solo il coordinamento tra gli interventi sociali e sanitari erogati dagli attuali « servizi a casa » mentre sono assenti aspetti decisivi quali la durata dell'assistenza fornita e i diversi professionisti da coinvolgere. A mancare è, soprattutto, un progetto che individui quali interventi al domicilio hanno bisogno gli anziani non autosufficienti;

l'annullamento di questa riforma è tanto più sorprendente se si considera con quale forza, dalla pandemia in avanti, opinione pubblica, media e politici abbiano insistito sulla necessità di realizzarla. Oggi gli interventi a casa, offerti perlopiù dall'Assistenza domiciliare integrata (ADI) delle Asl, durano in prevalenza al massimo tre mesi mentre la non autosufficienza si protrae spesso per anni. Forniscono, inoltre, singole prestazioni infermieristiche certamente positive ma senza affrontare le esigenze dovute alla non autosufficienza, come quelle di servizi di informazione/consulenza e di sostegno psicologico per i familiari. Detto altrimenti, sono servizi utili ma non pensati per tale condizione;

con riferimento all'articolo 9 concernente la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane, sarebbe opportuno l'inserimento nei programmi di formazione delle professioni tecnico-sanitarie che saranno impiegati in telemedicina, moduli formativi per l'acquisizione di competenze geriatriche sia teorici che pratici attraverso programmi di formazione su campo nei diversi *setting* assistenziali rivolti all'anziano (ospedale-residenze-domicilio);

inoltre, sarebbe opportuno incentivare e rafforzare l'assistenza domiciliare valorizzando la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità. Oggi si fa fatica a identificarlo nelle cure domiciliari come una figura professionale importante e che governa la pianificazione assistenziale;

l'articolo 31, comma 7 dello schema di decreto legislativo, demanda l'attuazione ad un decreto del Ministro della salute, da adottare

« entro centoventi giorni », tuttavia non viene specificato da quale momento decorrono tali termini;

appurato che:

dall'analisi del testo dello schema di decreto legislativo proposto dal Governo in pretesa attuazione della legge delega, un'ulteriore criticità concerne la figura della « prestazione universale » la cui introduzione integra uno dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), della legge delega citata. Infatti, la finalità di intervento perseguita dalle Camere, per come ricostruita, non sembra correttamente e coerentemente rispettata dallo schema di decreto legislativo in relazione ad alcuno dei caratteri della misura;

il Governo sembra essersi enormemente allontanato dai principi e criteri direttivi impartiti dal Parlamento, di fatto snaturando i criteri di accesso alla prestazione de qua, perché se, per le Camere, la relativa erogazione deve avvenire esclusivamente in senso graduato allo specifico bisogno assistenziale del beneficiario, per contro, per il Governo, dovrebbe, invece, avvenire a condizione che, oltre allo specifico bisogno dell'interessato, ricorrano anche, in aggiunta, le condizioni economiche introdotte ex novo alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 35, con conseguente arbitraria limitazione, dunque, delle situazioni al ricorrere delle quali si può accedere alla relativa erogazione;

all'articolo 36, poi, al comma 2 si prevede l'erogazione della prestazione universale in « quota fissa monetaria », corrispondente alla cosiddetta indennità di accompagnamento (che, come noto, viene erogata, per l'appunto, in forma fissa) e al c.d. assegno di assistenza, pari a € 850,00 mensili, ciò che, all'evidenza, e senza ombra di dubbio, stride con il fatto che la legge delega non prevede affatto la sua erogazione in forma fissa, bensì, per contro, in forma « graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale », con prescrizione, dunque, che è stata completamente e obiettivamente stravolta dal Governo. Infine, per ricevere la misura temporanea sono richiesti non solo un elevato bisogno assistenziale ma anche ridotte disponibilità economiche. Viene così introdotto il principio che si può fruire dell'assistenza per la non autosufficienza solo se ci si trovi in una condizione di povertà mentre attraverso il *welfare* è necessario sostenere anche le classi medie;

l'articolo 40 introduce una delimitazione dell'ambito di applicazione del Titolo II del presente schema, indicando come unico requisito i 70 anni. Tale previsione appare discriminatoria e risulta opportuno, intanto, indicare i 65 anni quale requisito anagrafico;

il riconoscimento del *caregiver* « nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente » rende inconsistente il riconoscimento medesimo e di fatto al *caregiver* non è riconosciuto nulla se non la mera

possibilità, a seconda della regione in cui risiede, di vedersi riconosciuti dei crediti formativi per fare l'OSS;

appare critica la mera « possibilità », per il *caregiver* familiare, di partecipare alla valutazione multidimensionale e appare fortemente critico e confuso anche il demandare alle regioni il compito di programmare e individuare le modalità di riordino e unificazione, le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionali unificate operanti per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale unificate;

il riconoscimento al *caregiver* familiare della formazione e attività svolta ai fini dell'accesso ai corsi di misure compensative previsti nell'ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (OSS), oltre ad essere meramente « possibile » da parte delle regioni (con la conseguente ed inevitabile sperequazione) rischia di dequalificare e parcellizzare il percorso formativo dell'OSS;

mancono per il *caregiver* interventi più coraggiosi, come il sostegno psicologico, la flessibilità di presenza, le misure per la conciliazione dello studio o del lavoro con gli impegni di cura e le tutele previdenziali;

appurato, infine, che:

il decreto stanziava 500 milioni di euro per il biennio 2025-2026, dedicati alla sperimentazione della prestazione universale. Non vi sono risorse aggiuntive di natura strutturale. La descritta integrale invarianza finanziaria non dà consistenza all'intero provvedimento e, anche laddove sono previsti gli oneri, come nel caso dell'assegno di assistenza le risorse sono comunque a valere su Fondi esistenti e destinati ad attività già programmate.

Tutto ciò premesso e considerato,  
esprime parere contrario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
**BRAMBILLA**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza**

**Audizione di Maria Burani Procaccini, Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI)**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che è presente all'odierna audizione la Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI), Maria Burani Procaccini, accompagnata dalla consulente giuridica del PANGI, Grazia Iannarelli.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Maria BURANI PROCACCINI, *Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Giulia COSENZA (*FDI*), alla quale replica Maria BURANI PROCAC-

CINI, *Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI)*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'audita per il contributo reso alla Commissione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

**Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC)**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, in rappresentanza del Gruppo CRC, sono presenti all'odierna audizione, Arianna Saulini, coordinatrice e responsabile *partnership* istituzionali & *networking* di *Save the Children* Italia, nonché, collegati in videoconferenza, Giorgio Tamburlini, presidente del Centro per la salute del bambino (CSB) e Loredana Barra, responsabile politiche educative e inclusione dell'Unione italiana sport per tutti (UISP), entrambi componenti del Gruppo CRC.

Arianna SAULINI, *Coordinatrice del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC)* svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Giorgio TAMBURLINI, *presidente del Centro per la salute del bambino (CSB)*, collegato in videoconferenza, svolge un intervento sulla materia oggetto dell'indagine.

Loredana BARRA, *responsabile politiche educative e inclusione dell'Unione italiana sport per tutti (UISP)*, collegata in videoconferenza, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al senatore Enrico Borghi, relatore sul provvedimento.

Il senatore Enrico BORGHI, *relatore*, illustra una proposta di parere.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

*(Il Comitato approva).*

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*).

*La seduta termina ore alle 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alberto STEFANI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UPI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*) e la senatrice Vincenza ALOISIO (*M5S*).

Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (*M5S*) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*).

Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**ZEDDA**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

(Svolgimento e conclusione)

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che sono presenti all'odierna audizione in rappresentanza della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), la presidente, Elena D'Orlando, accompagnata dal responsabile dei rapporti di Sogei S.p.A. con la CTFS, Marco Stradiotto, e, in collegamento da remoto, Francesco Porcelli, già consulente di SOSE S.p.A. *professore associato di economia politica dell'Università degli studi di Bari « Aldo Moro »*.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Elena D'ORLANDO, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, e Marco STRADIOTTO, *responsabile rapporti di*

*Sogei s.p.a. con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (*PD-IDP*) e, a più riprese, Raoul RUSSO (*FDI*).

Elena D'ORLANDO, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard* e Marco STRADIOTTO, *responsabile rapporti di Sogei s.p.a. con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard* replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Antonella ZEDDA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per le esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

*Mercoledì 28 febbraio 2024*

**Comitato X**  
**Mafie e nuove tecnologie**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,55*

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Comunicazioni del Presidente**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Procede a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 10 marzo, per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della Regione Abruzzo.

Propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che in allegato al resoconto sommario della seduta odierna verranno pubblicati i nominativi dei candidati di cui è stata data lettura (*vedi allegato*).

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 13,55.*

*AUDIZIONI***Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione di Salvatore Borsellino (in videoconferenza) e del suo legale Fabio Repici (in presenza)**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Salvatore Borsellino, in videoconferenza, e del suo legale, Fabio Repici, in presenza.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), Raoul RUSSO (*FdI*), Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Giorgio SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Walter VERINI (*PD-IDP*).

Salvatore BORSELLINO e Fabio REPICI, *legale*, rispondono ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone, su richiesta degli auditi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## ALLEGATO

**Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 10 marzo, per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della Regione Abruzzo**

Per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo risultano in violazione del codice di autoregolamentazione le candidature di:

1. Fernandez Simona, candidata al consiglio regionale per la lista “Alleanza verdi sinistra – Abruzzo progressista e solidale”. Per la predetta candidata risulta disposto il giudizio con decreto del GIP presso il Tribunale di Taranto (dibattimento in corso di svolgimento), per il reato di cui agli artt. 110, 356 c.p. (concorso nel reato di frode nelle pubbliche forniture), in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione.
2. Serraiocco Vincenzo, candidato al consiglio regionale per la lista “Noi moderati”. Nei confronti del predetto con decreto del GUP presso il tribunale di Pescara è stato disposto il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 216, comma 1 e 2 e 223, legge fallimentare (concorso in reato continuato di bancarotta fraudolenta) in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Mauro Tiviroli, amministratore delegato « Marche multiservizi S.p.A. »**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Mauro Tiviroli, amministratore delegato « Marche multiservizi S.p.A. ».

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Mauro TIVIROLI, *amministratore delegato di « Marche multiservizi S.p.A. »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Silvia FREGOLENT (*IV-C-RE*), i deputati Francesco

Emilio BORRELLI (AVS), Rachele SILVESTRI (FDI), Carmela AURIEMMA (M5S), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Mauro TIVIROLI, *amministratore delegato di « Marche multiservizi S.p.A. »*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10.*

### **Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MORRONE

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### *AUDIZIONI*

##### **Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

##### **Audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Davide FABBRIZIOLI, *sindaco di Petriano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Rachele SILVESTRINI (FDI), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Davide FABBRIZIOLI, *sindaco di Petriano*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40*

### **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
MORRONE*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

##### **Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

##### **Comunicazioni del Presidente**

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione testé conclusasi, ha convenuto di procedere, nell'ambito del filone di inchiesta riguardante la discarica di Riceci, a fare richiesta alla società Marche Multiservizi S.p.A. di acquisizione di tutta la documentazione in possesso della medesima riguardante la discarica di Riceci e la società

Aurora S.r.l., compresi tutti i verbali delle sedute del C.d.A. della società che hanno avuto ad oggetto questi temi e le relative delibere, i patti parasociali, le visure riguardanti la società Aurora S.r.l. e i relativi bilanci e, ove acquisiti, la visura rilasciata dall'autorità di San Marino riguardante Ecoservizi S.r.l. e i relativi bilanci.

Si è inoltre convenuto che la medesima richiesta di acquisizione sia indirizzata alla Procura di Urbino, che secondo notizie di stampa ha aperto un procedimento penale proprio con riferimento ai fatti riguardanti la discarica di Riceci. Sempre con riferimento alla vicenda relativa alla discarica di Riceci, alla luce delle risultanze dell'audizione testé svolta dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere l'audizione dell'agente immobiliare Mauro Della Betta, di Maurizio Mazzoli, ex membro del Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi di nomina provinciale, e di Ambrogio Rossini, proprietario della Cartiera Ciacci di San Marino e proponente dell'iniziativa relativa alla discarica di Riceci, che appaiono coinvolti, a vario titolo, nella vicenda in esame. Infine, si è concordato di effettuare delle visite presso una selezione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti nella Regione Marche, tra cui la discarica gestita da Marche Multiservizi e ubicata nella località Cà Asprete, nel Comune di Tavullia, essendo tale discarica stata segnalata, sempre in sede di audizione, dall'amministratore delegato della società come sito di interesse nell'ambito dell'attività di smaltimento di rifiuti nella regione.

Comunica altresì che, all'esito della odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto che la Commissione dia seguito al filone di approfondimento concernente in particolare la produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali, con specifico riferimento all'etichettatura e alla tracciabilità per la tutela del *made in Italy* e della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), della legge istitutiva (n. 53 del 10 maggio 2023).

Più specificamente, il suddetto approfondimento verterà su alcune tematiche puntuali, ovvero: sistema di etichettatura e tracciabilità nelle filiere agroalimentari alla luce della normativa comunitaria e nazionale; contrasto alla contraffazione ed alla sofisticazione alimentare e regime sanzionatorio; problematiche connesse all'importazione di prodotti agricoli provenienti da Paesi Terzi dove non sono in vigore gli stessi regolamenti produttivi e sanitari italiani, con conseguente pericolo di *dumping* economico.

Con riferimento a tali tematiche, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha condiviso un primo elenco di audizioni a cui la Commissione potrebbe dare seguito. Si tratta, evidentemente, di un elenco non esaustivo, che sarà quindi possibile integrare di pari passo con la prosecuzione dei lavori, ma che permetterebbe fin da subito di prendere contatto con i principali soggetti che operano nei settori rientranti nei suddetti ambiti di indagine. Precisa, al ri-

guardo, che l'ordine di effettivo svolgimento delle audizioni di seguito indicate sarà individuato sulla base della disponibilità dei soggetti da chiamare in audizione, tenuto conto dell'andamento dei lavori della Commissione, e che i seguenti soggetti potranno essere sentiti anche con riferimento agli altri filoni d'inchiesta già avviati dalla Commissione medesima: presidente di Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI); Capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Comandante del Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri; Comandante del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare; Comandante generale Capitanerie di porto; Comandante generale Guardia di Finanza; Comandante del Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS); Agenzia delle dogane, in riferimento al traffico di merci; Rappresentanti consorzi agrari d'Italia; Rappresentanti Consorzi di tutela DOP IGP STG; Commissario governativo FEDERCONSORZI; rappresentanti Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA); rappresentanti Istituto di servizi per mercato agricolo alimentare (ISMEA); presidente EURISPES; rappresentanti Osservatorio alimentare.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di dare seguito all'approfondimento in oggetto effettuando una serie di missioni secondo due principali filoni: visita a una selezione ragionata dei principali porti e mercati agroalimentari; visita alle principali realtà produttive nel settore agroalimentare.

Comunica altresì che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga delle collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito, dei seguenti esperti che possano garantire il loro supporto tecnico all'attività della Commissione stessa, in collegamento con i singoli filoni d'inchiesta: Leonardo Salvemini, avvocato e professore universitario, Stefano D'Aprile, esperto giuridico, Enrico Al Mureden, professore universitario, Alfredo De Girolamo, esperto economico e ambientale.

La presidenza avvierà per queste collaborazioni le procedure previste per l'autorizzazione, ove necessaria, da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Infine, comunica che sono giunte le autorizzazioni, da parte del Consiglio superiore della magistratura, per le collaborazioni con la Commissione, a tempo parziale e non retribuite, della dottoressa Anna Rita Mantini, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Pescara, e del dottor Antonio Clemente, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Sono giunte ulteriori autorizzazioni per le collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito, da parte del Segretario generale della provincia di Mantova per l'ingegnere Giampaolo Galeazzi; da parte del Presidente dell'ISPRA per la dottoressa Valeria Frittelloni e da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'ingegnere Laura D'Aprile. È stata inoltre autorizzata, da parte del direttore generale dell'ARPA Lazio, la collaborazione con

la Commissione, a tempo pieno e a titolo gratuito, della dottoressa Flavia Fioravanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAGNI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

**Audizione dell'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI)**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Gianpiero Strisciuglio, Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, accompagnato dal dottor Claudio Maria Oriolo, Direttore Affari legali, societari e *compliance* RFI, e dal dottor Gian Fabrizio Ghiglia, responsabile Sistema Gestione e sicurezza RFI. Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione preannunciando che le interlocuzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) potranno proseguire, instaurando così una collaborazione che auspica proficua e che terrà conto delle risultanze dell'intero quadro delle audizioni svolte da questa Commissione inquirente.

Il dottor Gianpiero STRISCIUGLIO svolge una relazione sulla sicurezza nel quadro delle attività della rete ferroviaria italiana.

Intervengono per porre quesiti agli auditi e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), MAZZELLA (*M5S*), DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), RAPANI (*FdI*) e CAMUSSO (*PD-IDP*).

Il dottor STRISCIUGLIO fornisce i chiarimenti richiesti riservandosi di inviare ulteriore documentazione a supporto per via telematica.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 28 febbraio 2024

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 115
Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 118

---

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**GARDINI**

**Incontro con Indrek Saar, candidato alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, dà il benvenuto ad Indrek Saar, già Ministro della Cultura dell'Estonia, che si è candidato alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Saluta e ringrazia il Ministro Saar, che ha già incontrato a Strasburgo nel corso dell'ultima sessione dell'APCE, il 24 gennaio 2024, ricordando che ha fatto parte fino allo scorso giugno 2023 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rivestendo anche la carica di Presidente della Commissione Regolamento, nonché quella di Presidente della Delegazione estone.

Ricorda che il Segretario generale del Consiglio d'Europa dirige e rappresenta l'Organizzazione ed è responsabile della conduzione delle attività e del bilancio del Consiglio d'Europa. Viene eletto dall'Assemblea parlamentare, su raccomandazione del Comitato dei Ministri, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

In particolare, il Comitato dei Ministri nella sua prossima riunione del 20-22 marzo avrà un colloquio con le tre personalità che hanno presentato la candidatura, a seguito del quale verrà redatta una lista contenente almeno due nomi – non necessariamente con un ordine di preferenza – che sarà presentata all'Assemblea ai fini dell'elezione. Il voto dell'Assemblea è previsto il 25-26 giugno nel corso della Sessione plenaria. Il nuovo Segretario Generale eletto sarà in carica da settembre prossimo fino al settembre 2029.

Indrek SAAR, *candidato alla carica di Segretario generale del Consiglio d'Europa*, illustra suo programma, che si incentra su 4 obiettivi

principali: 1) piena attuazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle sentenze della Corte EDU, rispetto alla quale il segretario generale deve svolgere ruolo proattivo; 2) Ucraina, rispetto alla quale ritiene necessario fare passi concreti, lavorando per l'attuazione registro dei danni, aiutando il popolo ucraino a ripristinare la normalità e per la ricostruzione; 3) le sfide del futuro, come l'intelligenza artificiale e l'ambiente, temi sui quali è necessario coinvolgere le nuove generazioni; 4) aspetti organizzativi per rendere il Consiglio d'Europa il più possibile rilevante ed efficace. A tal fine, ritiene necessario che il Segretario generale si faccia promotore di un'azione coesa e coordinata da parte del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea. Si sofferma, infine, sui rapporti con le altre Organizzazioni internazionali, come l'Unione europea e l'ONU, sottolineando l'importanza di potenziare la collaborazione e di porsi come modello per i partner internazionali, grazie alla tempestività ed incisività di azione.

Sandra ZAMPA, *senatrice (PD-IDP)*, parte dalle nuove sfide del futuro, come l'intelligenza artificiale, per sottolineare che a volte si ha l'impressione che le Organizzazioni internazionali abbiano tempi di azione troppo dilatati, rispetto al ritmo incalzante imposto dalle nuove tecnologie. Invita poi ad affrontare in modo più significativo il tema della migrazione e a far sì che le decisioni del Consiglio d'Europa, in generale, e le risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea, in particolare, incidano maggiormente sull'attività dei parlamenti nazionali e degli Stati membri.

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, si sofferma su un primo problema di comunicazione, relativo alla confusione che troppo spesso si fa tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa, elemento che non gioca a favore della visibilità di quest'ultimo. Inoltre, invita a riflettere sulla necessità che le Organizzazioni internazionali si dotino di strumenti più efficaci e incisivi: si tratta di organismi nati dopo la seconda guerra mondiale, che non si sono adeguati ad un mondo totalmente diverso e non si sono aggiornati alle nuove sfide della storia. In particolare, il Consiglio d'Europa non può diventare un luogo dove si danno pagelle agli Stati, ma deve rimanere una sede di dialogo. L'espulsione di Stati membri dall'organizzazione non deve diventare la regola per risolvere le controversie. Se si vuole costruire un futuro migliore è necessario che il Consiglio si doti di strumenti efficaci ed incisivi, altrimenti rischia di confinarsi nell'irrelevanza.

Valentina GRIPPO, *deputata (AZ-PER-RE)*, condivide quanto detto dal Presidente: il tema è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio d'Europa in fasi inaspettatamente problematiche come quelle degli ultimi anni. La questione è ulteriormente complicata dal fatto che attualmente non tutti gli Stati membri hanno gli stessi livelli di democrazia, come dimostra, ad esempio, la tematica della libertà dei giornalisti.

Indrek SAAR, *candidato alla carica di Segretario generale del Consiglio d'Europa*, assicura che il tema migratorio è sempre stato un tema importante su cui si continuerà a lavorare, soprattutto a fronte del fatto che la posizione di alcuni Stati sta cambiando. Per affrontare le nuove crisi ed i rischi nella regione, ritiene necessario rispondere in base alle competenze specifiche in tema di diritti umani del Consiglio. Concorda sul fatto che la strategia di comunicazione è fondamentale, ma da sola non è sufficiente in quanto è necessario dare sostanza e concretezza all'azione dell'organizzazione. Anche le risorse destinate al Consiglio incidono sull'efficacia di azione e visibilità. Concorda sulla necessità di portare avanti alcune riforme e di coordinare maggiormente l'azione degli organi statutari affinché svolgano un'azione il più possibile sinergica e univoca.

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, nel chiudere la seduta, ricorda che entro il 29 febbraio i componenti della Delegazione devono presentare la dichiarazione di interessi sulla piattaforma dell'Assemblea; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il parlamentare sarà privato del diritto di essere nominato relatore e di essere designato componente di una commissione di osservazione elettorale per l'anno 2024.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa**  
**Centro Europea (InCE)**

Mercoledì 28 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
CAIATA

**Comunicazioni del Presidente Salvatore Caiata**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

Salvatore CAIATA, *presidente*, illustra l'esito della Prima Riunione della Convenzione per il Rafforzamento dell'iniziativa Centro-Europea, che si è tenuta a Trieste il 12 febbraio scorso, con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'InCE, ad eccezione dell'Ucraina. Illustra inoltre la successiva articolazione dei lavori della Convenzione e sottopone ai componenti della delegazione le proposte fin qui avanzate per eventuali osservazioni ed integrazioni.

Dopo gli interventi dei senatori Elena MURELLI, Roberto MENIA e Francesco GIACOBBE, il presidente Salvatore CAIATA ringrazia i presenti per essere intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*



